

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 1° dicembre 2025

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° dicembre 2025, n. 179.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio. (25G00189). Pag. 1

DECRETO-LEGGE 1° dicembre 2025, n. 180.

Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA. (25G00188) Pag. 3

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 2025.

Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza del grave contesto emergenziale in atto nel territorio della Repubblica Popolare Ucraina. (25A06459). Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 28 ottobre 2025.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 dell'azione «Regional Development and Protection Programme for North Africa» RDPP NA - fase 7 di cui al regolamento (UE) 2021/1147, del 7 luglio 2021, istitutivo del Fondo asilo migrazione e integrazione - FAMI 2021-2027. (Decreto n. 21/2025). (25A06379) Pag. 6

DECRETO 28 ottobre 2025.

Cofinanziamento nazionale del progetto «IT4LIA AI Factory», ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 22 del 2025). (25A06380). Pag. 7



DECRETO 25 novembre 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, con godimento 27 giugno 2025 e scadenza 26 agosto 2027, undicesima e dodicesima *tranche*. (25A06422) Pag. 9

DECRETO 25 novembre 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,10%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTPCi»), con godimento 27 giugno 2025 e scadenza 15 agosto 2031, settima e ottava *tranche*. (25A06423) Pag. 10

DECRETO 25 novembre 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,40%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTPCi»), con godimento 15 maggio 2023 e scadenza 15 maggio 2039, decima e undicesima *tranche*. (25A06424) Pag. 12

DECRETO 26 novembre 2025.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni, prima e seconda *tranche*. (25A06458) Pag. 14

DECRETO 27 novembre 2025.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento dell'operazione di riacquisto mediante asta competitiva di titoli di Stato del 5 novembre 2025. (25A06507) Pag. 18

Ministero della difesaDECRETO 14 novembre 2025.

Autorizzazione alla cessione di mezzi materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative dell'Ucraina. (25A06512) Pag. 19

Ministero della salute

COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE PER IL CONTRASTO E L'ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI BOVINA, BUFALINA, OVINA E CAPRINA E DELLA TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA

ORDINANZA 25 novembre 2025.

Proroga dell'ordinanza 6 marzo 2025. Azioni di rafforzamento dell'attività di eradicazione della brucellosi bufalina in Provincia di Caserta. (Ordinanza n. 2/2025). (25A06460) Pag. 22

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 17 novembre 2025.

Società «AMA S.p.a.» - Stabilimento sito nel Comune di Roma Capitale, Municipio XI, in via Benedetto Luigi Montel 61/63, località Ponte Malnome - Istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 29-*nonies* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui all'ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. RM/2725, del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, relativa al progetto «Realizzazione impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata...», come integrata con l'ordinanza n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. RM/7857, del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, modificata dall'ordinanza n. 23 dell'8 maggio 2025, prot. n. RM/3852, da ultimo, prorogata con ordinanza n. 29 del 19 giugno 2025, prot. n. RM/5079. (Ordinanza n. 56/2025). (25A06421) Pag. 23

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia italiana del farmaco**DETERMINA 18 novembre 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di denosumab, «Evfraxy». (Determina n. 1599/2025). (25A06376) Pag. 43

DETERMINA 18 novembre 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di nintedanib, «Nintedanib Viatris». (Determina n. 1598/2025). (25A06381) Pag. 45

DETERMINA 18 novembre 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di denosumab, «Conexence». (Determina n. 1597/2025). (25A06382) Pag. 48



Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERA 15 ottobre 2025.

Introduzione del contributo di vigilanza dovuto dai soggetti che operano sui mercati delle cripto-attività. (Delibera n. 23700). (25A06479). Pag. 50

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2025, n. 179, recante: «Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio». (25A06523). Pag. 52

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di esomeprazolo, «Esomeprazolo Sun Pharmaceutical Industries Limited». (25A06360). Pag. 68

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di arsenico triossido, «Arsenico Triossido Tillomed». (25A06361) Pag. 70

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di allopurinolo, «Allurit». (25A06362) Pag. 71

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fluorometolone acetato, «Flarex». (25A06363). Pag. 71

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo e pseudoefedrina cloridrato, «Fluimucil influenza e raffreddore». (25A06364) Pag. 71

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sugammadex Cipla». (25A06374) Pag. 72

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Melatonina, «Melatonina Adoh». (25A06375) Pag. 72

Comunicato relativo all'avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (25A06480) Pag. 73

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (25A06481) Pag. 73

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Cerimonia di presentazione di lettere credenziali (25A06377). Pag. 74

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo del vaso Garzetta delle Fornaci nel Comune di Brescia (25A06378) Pag. 74

Riconoscimento dell'associazione di protezione ambientale denominata «Opes APS», in Roma (25A06383) Pag. 74

Ministero delle imprese e del made in Italy

Comunicato relativo al decreto 6 novembre 2025 - Modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA in amministrazione straordinaria. (25A06478) Pag. 74

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Sostituzione del liquidatore della «Vetrina del Territorio - Società cooperativa», in Taipana (25A06391) Pag. 74

Gestione commissariale della «Società cooperativa Medusa», in Gorizia (25A06392) Pag. 75

Liquidazione coatta amministrativa della «Savco Scarl», in Villesse e nomina del commissario liquidatore (25A06393) Pag. 75





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° dicembre 2025, n. 179.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 2025, N. 146

All'articolo 1:

al comma 1:

dopo la lettera *a*) sono inserite le seguenti:

«*a-bis*) all'articolo 22, comma 5-*quiquies*, primo periodo, le parole: "sette giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";

a-ter) all'articolo 22, comma 6, primo periodo, le parole: "otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";

dopo la lettera *b*) sono inserite le seguenti:

«*b-bis*) all'articolo 24, comma 11, quarto periodo, le parole: "otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";

b-ter) all'articolo 24-*bis*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. La conferma del nulla osta di cui all'articolo 22, comma 5-*quiquies*, e la trasmissione dei documenti di cui al medesimo articolo 22, comma 6, e di cui all'articolo 24, commi 3 e 11, possono essere eseguite dal datore di lavoro direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come indicate al comma 1 del presente articolo, ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce";

alla lettera *c*), capoverso 1.1, le parole: «controlli di veridicità sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla veridicità delle dichiarazioni»;

alla lettera *d*), le parole: «controlli di veridicità sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla veridicità delle dichiarazioni»;

alla lettera *e*), le parole: «controlli di veridicità sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla veridicità delle dichiarazioni»;

alla lettera *f*), le parole: «controlli di veridicità sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla veridicità delle dichiarazioni»;

alla lettera *g*), capoverso 7-*bis*, le parole: «controlli di veridicità sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla veridicità delle dichiarazioni»;

alla lettera *h*), capoverso 4-*bis*, le parole: «controlli di veridicità sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla veridicità delle dichiarazioni»;

alla rubrica, le parole: «controlli di veridicità sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla veridicità delle dichiarazioni».

All'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera *a*):

al capoverso 2-*bis*.1:

al primo periodo, le parole: «I datori di lavoro, ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «I datori di lavoro ovvero»;

al secondo periodo, le parole: «controlli di veridicità sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla veridicità delle dichiarazioni»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Ispettorato nazionale del lavoro può effettuare, anche in via anticipata, le verifiche ispettive di competenza sui moduli di domanda precompilati, resi disponibili dal Ministero dell'interno, ai fini dell'eventuale esclusione dei datori di lavoro o delle organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-*bis*, comma 3, dalla procedura infor-



matica di presentazione della domanda nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4»;

al capoverso 2-*bis*.2:

al primo periodo, le parole: «fino a un massimo di» sono sostituite dalle seguenti: «non più di»;

al secondo periodo, le parole: «le organizzazioni datoriali di categoria» sono sostituite dalle seguenti: «le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro», le parole: «all'articolo 24-*bis*, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 24-*bis* nonché», dopo le parole: «o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12,» sono inserite le seguenti: «e dalle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritte nell'albo delle agenzie per il lavoro, istituito ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003,» e le parole: «al volume di affari o ai ricavi» sono sostituite dalle seguenti: «al volume degli affari o dei ricavi»;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 23, comma 2-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo periodo, le parole: «ed è corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro» sono soppresse;

2) al sesto periodo, dopo le parole: «le generalità dei partecipanti» sono inserite le seguenti: «e dei datori di lavoro, ove conosciute»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità di cui al sesto periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, al termine dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei datori di lavoro interessati all'assunzione dei partecipanti ai corsi, ove conosciute»;

alla lettera b), dopo le parole: «comma 1» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2027, il termine di cui all'articolo 23, comma 2-*bis*, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è esteso a dodici mesi».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 9-*bis*, secondo periodo, dopo le parole: «del permesso» sono inserite le seguenti: «di soggiorno».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera b), le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-*bis*) all'articolo 18-*ter*, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, trasmettendo ogni elemento ritenuto utile a sostegno del parere medesimo»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Armonizzazione dei termini e disposizioni sui procedimenti in materia di permessi di soggiorno rilasciati per casi speciali».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «e dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «, dopo le parole» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, o a favore di bambini dalla nascita fino a sei anni di età”».

All'articolo 8:

al comma 1, lettera a), le parole: «, in fine,» sono soppresse;

alla rubrica, la parola: «Proroga» è sostituita dalla seguente: «Stabilizzazione».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «le parole “Fino al 31 dicembre 2025”,» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: “Fino al 31 dicembre 2025”».

All'articolo 11:

al comma 1, la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «disponibili».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2643):

Presentato dalla Ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Maria Elvira CALDERONE e dal Ministro dell'Interno, Matteo PIANTEDOSI, (Governo MELONI-I), il 3 ottobre 2025.

Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), in sede referente, il 3 ottobre 2025, con il parere del Comitato per la legislazione e delle Commissioni V (Bilancio, Tesoro e Programmazione), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione Europea).

Esaminato dalla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), in sede referente, il 14, il 21 e il 28 ottobre 2025; il 5, il 6, l'11 e il 13 novembre 2025.

Esaminato in Aula il 17 novembre 2025 e approvato il 18 novembre 2025.

Senato della Repubblica (atto n. 1714):

Assegnato alla Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 19 novembre 2025, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 3^a (Affari esteri e difesa), 4^a (Politiche dell'Unione europea), 5^a (Programmazione economica e Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 25 novembre 2025.

Esaminato in Aula il 25 novembre 2025 e approvato, definitivamente, il 26 novembre 2025.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2025.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.



Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 52.

25G00189

DECRETO-LEGGE 1° dicembre 2025, n. 180.

Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»;

Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante «Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra»;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante «Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»;

Visto il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, recante «Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio»;

Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico»;

Visto il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, recante «Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere in merito al finanziamento concesso alla società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria in base al citato decreto-legge n. 92 del 2025 per una migliore gestione delle somme già erogate e residue da quelle sinora utilizzate;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di garantire il pieno utilizzo delle somme del fondo previsto dall'articolo 77 del citato decreto-legge n. 73 del 2021;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di provvedere in merito al riconoscimento delle erogazioni in favore delle imprese energivore se ammesse all'amministrazione straordinaria e alle imprese dichiarate di interesse strategico nazionale, anche qualora a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni finanziarie per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA

1. La società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria è autorizzata a utilizzare le somme, a essa trasferite dalla società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria in ragione del finanziamento concesso in base all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, e residue alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche per garantire la continuità operativa degli impianti di cui ha la gestione.

Art. 2.

Disposizioni relative al fondo previsto dall'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

1. All'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-ter.1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025, la dotazione finanziaria annuale del fondo di cui al comma 2-bis può essere destinata, fermo in ogni caso il limite di cui al comma 2-quater, a incrementare l'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter già liquidato, ove il suo importo sia inferiore a quello riconosciuto. L'incremento è attribuito prioritariamente ai soggetti che hanno subito la decurtazione percentuale più elevata.»



Art. 3.

Modifiche al decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, e al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'ammissione al programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria non è di per sé sintomo di uno stato di difficoltà. Alle imprese di cui al secondo periodo, dichiarate di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, che siano state escluse dalle agevolazioni di cui al presente articolo a motivo dell'ammissione al predetto programma di cessione, è riconosciuto, su richiesta dell'amministrazione straordinaria, un indennizzo pari al 90 per cento dell'importo delle agevolazioni di cui l'impresa avrebbe beneficiato per i consumi di gas ed energia elettrica fatturati a decorrere dal 1° gennaio 2024. La richiesta è indirizzata al Ministero delle imprese e del made in Italy che provvede alla liquidazione dell'indennizzo entro quindici giorni dalla domanda. L'indennizzo è erogato, nel limite massimo complessivo di euro 28.987.200 nel periodo 2025-2026, in due soluzioni, nella misura del 34 per cento nel 2025 e per la restante parte nel 2026. L'incasso dell'indennizzo implica rinuncia a ogni altra pretesa a qualsiasi titolo connessa al mancato riconoscimento dell'agevolazione.».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 9.855.648 per l'anno 2025 e a euro 19.131.552 per l'anno 2026, si provvede, quanto a euro 9.855.648 per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 19.131.552 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

3. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'ammissione al programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria non è di per sé, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, sintomo di uno stato di difficoltà. In caso di imprese dichiarate di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le risorse sono erogate entro quindici giorni dalla richiesta o, se già pendente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Art. 4.

Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria

1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi Acciaierie d'Italia spa in Amministrazione straordinaria, per i quali sia prorogato, nel corso degli anni 2025 e 2026, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è autorizzata, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, la spesa nel limite di 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 11,4 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo Sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Al fine di agevolare il processo di transizione in atto, gli importi relativi agli stanziamenti di cui al comma 1 sono accreditati alla società Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria mediante decreto ministeriale di autorizzazione all'INPS al trasferimento del relativo importo alla società Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria.

4. Entro la fine del mese successivo all'erogazione dell'ultima mensilità a carico delle risorse ivi indicate, l'Amministrazione Straordinaria rendiconta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INPS l'effettiva spesa sostenuta e procede al trasferimento delle risorse non utilizzate secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi del comma 3 del presente articolo.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

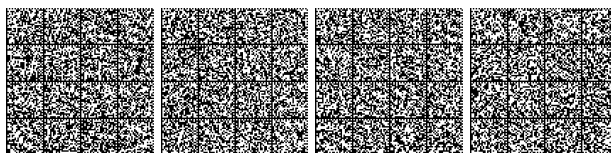
URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

25G00188



DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 2025.

Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza del grave contesto emergenziale in atto nel territorio della Repubblica Popolare Ucraina.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 20 NOVEMBRE 2025

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), l'art. 24 e l'art. 29;

Considerato che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea (ERCC) assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell'area;

Considerato che la citata richiesta è tuttora attiva e che è stata rinnovata con ulteriori specifiche richieste di assistenza per il tramite del meccanismo europeo di protezione civile da parte dell'Ucraina;

Considerato il perdurare della situazione di crisi internazionale che sta determinando l'incremento dell'esigenza di materiali volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile nel territorio dell'Ucraina;

Considerata, in particolare, la necessità di assicurare il soccorso nel settore energetico, in vista della stagione invernale già particolarmente intensa;

Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessità di procedere con tempestività all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare supporto alle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione interessata;

Vista la nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 28 ottobre 2025 con la quale si chiede l'attivazione delle procedure per la deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero, ai sensi dell'art. 29, del decreto legislativo n. 1 del 2018 per le suindicate finalità;

Ravvisata la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti;

Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera dello stato di emergenza per intervento all'estero;

Viste le note del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 ottobre 2025 e del 15 novembre 2025;

Sulla proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto espresso in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza del perdurare degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.

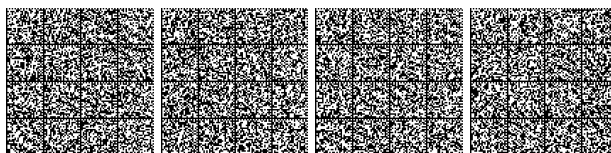
2. Per l'attuazione degli interventi urgenti di supporto alle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione interessata, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede, ai sensi degli articoli 25 e 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nel limite di euro 2.000.000,00 a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

25A06459



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 ottobre 2025.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 dell'azione «Regional Development and Protection Programme for North Africa» RDPP NA - fase 7 di cui al regolamento (UE) 2021/1147, del 7 luglio 2021, istitutivo del Fondo asilo migrazione e integrazione - FAMI 2021-2027. (Decreto n. 21/2025).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999 n. 144, che – sostituendo il comma 2, dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandando ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141 del 1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fon-

do di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Vista la delibera CIPE 4 agosto 2000 n. 89, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo *Plus*, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

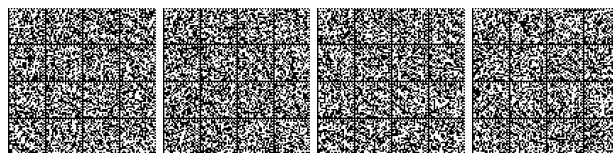
Visto il regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027;

Considerato che il FAMI è uno strumento finanziario istituito con l'obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio;

Visto il *grant agreement Project* 101225481 - RDPP NA - Fase 7, sottoscritto in data 3 marzo 2025, tra la Commissione europea e il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, in qualità di capofila di un consorzio di Stati membri dell'Unione, per la realizzazione dell'azione comunitaria «Regional Development and Protection Programme for North Africa» RDPP NA fase 7 - AMIF, diretta alla protezione dei migranti, richiedenti asilo e rifugiati nei Paesi del Nord Africa, che sul sistema finanziario IGRUE è censita con codice: INTERNORDPP2024;

Vista la nota n. 0003143 dell'8 aprile 2025, con la quale il Ministero dell'interno ha richiesto l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per assicurare il finanziamento dell'onere nazionale pari a euro 6.971.579,57 a fronte di contributi dell'Unione ammontanti a euro 37.500.000,00;

Considerato che, a seguito della riunione tenutasi in data 16 maggio 2025 del Gruppo di lavoro di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, è emersa la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori, svolti in collaborazione con il Ministero dell'interno nelle riunioni del 19 maggio, 24 luglio e 8 settembre 2025;



Considerato che nel corso delle suddette riunioni sono stati definiti gli elementi attinenti al ruolo di coordinamento esercitato dal Ministero dell'interno e alle quote di finanziamento a carico degli enti che contribuiscono alla realizzazione dell'azione in oggetto;

Vista la successiva nota n. 0007349 del 30 settembre 2025, con la quale il Ministero dell'interno ha fornito gli ulteriori elementi necessari ai fini della definizione del presente decreto;

Considerato, inoltre, che la suindicata nota dettaglia il costo complessivo del programma, pari a euro di 50.138.336,55 e che l'importo richiesto a carico del cofinanziamento nazionale risulta pari a euro 6.971.579,57, che sommato alla quota assicurata dal Ministero degli esteri dei Paesi Bassi, pari a euro 4.975.541,00, al contributo dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), pari a euro 613.961,00 (come indicato nel citato *grant agreement*, pagina 67, paragrafo 2.6 «*cost effectiveness and financial management*»), nonché alla quota di finanziamento europeo di euro 37.500.000,00, determina un valore complessivo di euro 50.061.081,57 cui si aggiunge il contributo *in kind* pari a euro 77.254,98 incluso nel quadro complessivo dei costi ammissibili relativi all'ultima fase dell'azione;

Considerato che l'importo richiesto a titolo di cofinanziamento nazionale di euro 6.971.579,57 corrisponde al limite massimo stimato delle risorse del Fondo di rotazione necessarie per completare le attività previste dell'azione;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione dell'8 ottobre 2025, tenutasi in modalità videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per l'azione comunitaria «*Regional Development and Protection Programme for North Africa*» RDPP NA AWP - fase 7, a titolarità del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, è pari a euro 6.971.579,57.

2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 6.971.579,57 nella contabilità speciale 5949 aperta in favore del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero medesimo e in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse dell'Unione europea, secondo le modalità previste agli articoli 21 e 22 del citato *grant agreement* e al paragrafo 4.2 del *data sheet*:

a) un prefinanziamento di euro 3.485.789,78 pari al 50 per cento dell'importo a proprio carico;

b) una quota, a titolo di secondo prefinanziamento, di euro 2.091.473,87, pari al 30 per cento dell'importo a proprio carico;

c) una quota, a titolo di saldo finale, non superiore al 20 per cento dell'importo a proprio carico, di euro 1.394.315,92, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo spettante all'Unione.

3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti europei e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa europea e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse dell'Unione alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa, il Ministero titolare dell'intervento comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2025

L'Ispettore generale Capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1638

25A06379

DECRETO 28 ottobre 2025.

Cofinanziamento nazionale del progetto «IT4LIA AI Factory», ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 22 del 2025).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

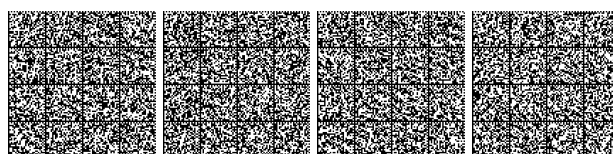
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che - sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo del 5 dicembre 1997, n. 430 - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per



materia e ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999 concernente il riordino delle competenze del CIPE alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea - IGRUE;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000 concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio del 13 luglio 2021, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1732 del Consiglio del 17 giugno 2024, relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo e che abroga il regolamento (UE) 2018/1488;

Visto l'*Hosting agreement* n. 05/2024 sottoscritto in data 7 febbraio 2025 tra l'*European High Performance Computing Joint Undertaking* (EuroHPC JU) e il Consorzio interuniversitario CINECA in qualità di «*Hosting Entity*» dello Stato italiano del progetto «IT4LIA AI Factory» finalizzato all'acquisto di un supercomputer ottimizzato per l'intelligenza artificiale e la creazione di «fabbriche di intelligenza artificiale», il cui costo complessivo è pari a euro 420.000.000,00, cofinanziato dalla Commissione europea al cinquanta per cento;

Considerato che la parte di competenza italiana ammonta complessivamente a euro 200.000.000,00, di cui l'importo di euro 60.000.000,00, che contribuisce all'acquisto del supercalcolatore, è a carico del Ministero dell'università e della ricerca, come specificato nel protocollo d'intesa sottoscritto dal CINECA e il suddetto Ministero in data 4 febbraio 2025;

Vista la nota n. 11635 del 28 luglio 2025 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per assicurare il finanziamento dell'onere a suo carico, pari a euro 60.000.000,00;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987 e che il suddetto progetto è stato censito sul sistema finanziario IGRUE con codice MUR-AI-FACTORY;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione dell'8 ottobre 2025 che si è tenuta in videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per il progetto «IT4LIA AI Factory» è pari a euro 60.000.000,00.

2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 60.000.000,00 sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero dell'università e della ricerca.

3. Il Fondo di rotazione provvede alle erogazioni in favore del Ministero dell'università e della ricerca, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni.

4. Il Ministero dell'università e della ricerca adotta ogni iniziativa per assicurare il corretto ed efficace utilizzo delle risorse assegnate, provvedendo a effettuare i controlli atti a garantire che i finanziamenti siano utilizzati in conformità alla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente.

5. Il medesimo Ministero è responsabile della restituzione al Fondo di rotazione delle eventuali risorse rimaste non utilizzate alla chiusura degli interventi ovvero indebitamente utilizzate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero dell'università e della ricerca trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

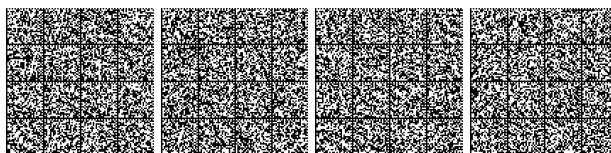
Roma, 28 ottobre 2025

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1698

25A06380



DECRETO 25 novembre 2025.**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, con godimento 27 giugno 2025 e scadenza 26 agosto 2027, undicesima e dodicesima *tranche*.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'articolo 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento dele-

gato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'articolo 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 novembre 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 136.627 milioni di euro;

Vista la determina n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 25 giugno, 24 luglio, 25 agosto, 24 settembre e 28 ottobre 2025, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% con godimento 27 giugno 2025 e scadenza 26 agosto 2027;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una undicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, avente godimento 27 giugno 2025 e scadenza 26 agosto 2027. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 26 febbraio ed il 26 agosto di ogni anno di durata del prestito.



La prima cedola, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'articolo 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 25 novembre 2025, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,075% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'articolo 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della dodicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 26 novembre 2025.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 27 novembre 2025, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per novantatre giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 27 novembre 2025 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2026 al 2027 nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2027, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A06422

DECRETO 25 novembre 2025.

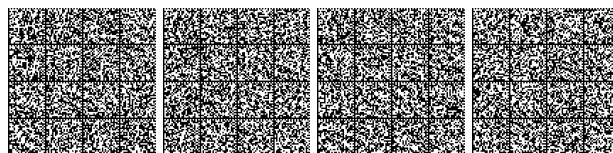
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,10%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 27 giugno 2025 e scadenza 15 agosto 2031, settima e ottava *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'articolo 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effet-



tuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'articolo 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 novembre 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 136.627 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 25 giugno, 24 luglio e 24 settembre 2025, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,10% con godimento 27 giugno 2025 e scadenza 15 agosto 2031, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,10%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTPeuroi»), con godimento 27 giugno 2025 e scadenza 15 agosto 2031. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750. milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 febbraio ed il 15 agosto di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

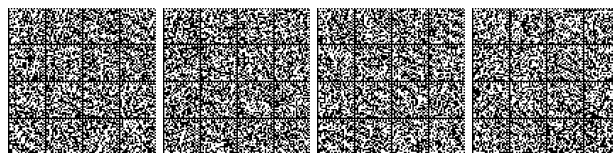
Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 16 a 19 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'articolo 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 25 novembre 2025, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,175% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'articolo 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.



Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della ottava *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 26 novembre 2025.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 27 novembre 2025, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centoquattro giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 27 novembre 2025 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2026 al 2031, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 25 novembre 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A06423

DECRETO 25 novembre 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,40%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP*€i*»), con godimento 15 maggio 2023 e scadenza 15 maggio 2039, decima e undicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vi-



gilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 novembre 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 136.627 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 23 maggio 2023, 25 gennaio, 25 giugno e 25 settembre 2024, nonché 24 settembre 2025, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime nove *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,40% con godimento 15 maggio 2023 e scadenza 15 maggio 2039, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area

dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una decima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una decima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,40%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTPeuroi»), con godimento 15 maggio 2023 e scadenza 15 maggio 2039. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,40%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime cinque cedole, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 16 a 19 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 25 novembre 2025, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,275% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento dell'undicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 26 novembre 2025.



Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 27 novembre 2025, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 12 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 27 novembre 2025 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,40% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2026 al 2039, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2039, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A06424

DECRETO 26 novembre 2025.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e successive modifiche, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;



Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan* S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020, con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2025;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 novembre 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 131.585 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 28 novembre 2025 l'emissione di una prima *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), a centottantadue giorni con scadenza 29 maggio 2026, fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

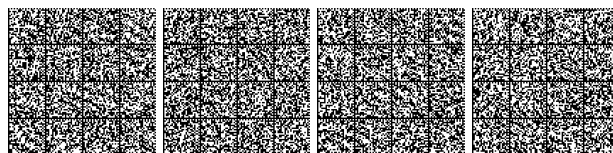
Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.



Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile – derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto – e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli opera-

tori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 26 novembre 2025. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.



Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano – nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto – quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2026 o a quelli corrispondenti per il medesimo anno.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 novembre 2025.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

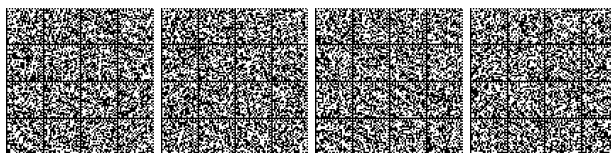
Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 2,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;



b) per un importo ulteriore pari al 7,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnati nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato – espresso con arrotondamento al terzo decimale – corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A06458

DECRETO 27 novembre 2025.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento dell'operazione di riacquisto mediante asta competitiva di titoli di Stato del 5 novembre 2025.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2024, n. 1152625, recante «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2025, n. 49683, con il quale è stata disposta un'operazione di riacquisto mediante asta competitiva di titoli di Stato per il 5 novembre 2025 con regolamento 7 novembre 2025;

Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto 24 dicembre 2024, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;



Decreta:

Art. 1.

È stata effettuata il 5 novembre 2025 l'operazione di riacquisto mediante asta competitiva dei seguenti titoli di Stato:

BTP 3,20% 28.01.2026 cod. IT0005584302 per nominali euro 1.067.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 100,206;

BTP 4,50% 01.03.2026 cod. IT0004644735 per nominali euro 607.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 100,746;

CCTeu 15.04.2026 cod. IT0005428617 per nominali euro 878.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 100,241;

BTP 3,80% 15.04.2026 cod. IT0005538597 per nominali euro 978.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 100,724;

BTP 2,10% 15.07.2026 cod. IT0005370306 per nominali euro 560.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 100,045;

BTP 3,85% 15.09.2026 cod. IT0005556011 per nominali euro 910.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 101,463.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di riacquisto effettuata il 5 novembre 2025, è la seguente:

		Importo nominale in circolazione
BTP 3,20% 27.02.2024/28.01.2026	(IT0005584302)	14.633.000.000,00
BTP 4,50% 01.09.2010/01.03.2026	(IT0004644735)	21.222.898.000,00
CCTeu 15.10.2020/15.04.2026	(IT0005428617)	14.516.930.000,00
BTP 3,80% 16.03.2023/15.04.2026	(IT0005538597)	13.617.893.000,00
BTP 2,10% 15.04.2019/15.07.2026	(IT0005370306)	17.225.321.000,00
BTP 3,85% 17.07.2023/15.09.2026	(IT0005556011)	17.440.000.000,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A06507

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 14 novembre 2025.

Autorizzazione alla cessione di mezzi materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative dell'Ucraina.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

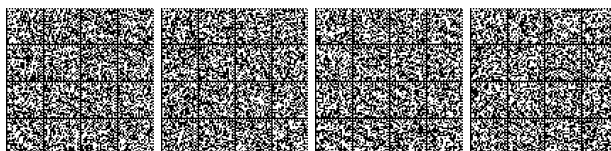
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio dell'Unione europea del 22 marzo 2021, così come modificata dalla decisione (PESC) 2023/577 del Consiglio dell'Unione europea del 13 marzo 2023, dalla decisione (PESC) 2023/1304 del Consiglio dell'Unione europea del 26 giugno 2023, dalla decisione (PESC) 2024/890 del Consiglio



dell'Unione europea del 18 marzo 2024, dalla decisione (PESC) 2024/2846 del Consiglio dell'Unione europea del 5 novembre 2024, dalla decisione (PESC) 2024/3185 del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 2024, che istituisce uno strumento europeo per la pace (*European Peace Facility* - EPF) e abroga la decisione (PESC) 2015/528 e, in particolare, l'art. 1 che prevede, fra l'altro, che, per un massimale finanziario pari a 17.040.000.000 di euro, «lo strumento è destinato a finanziare: a) i costi comuni delle operazioni dell'Unione ai sensi dell'art. 42, paragrafo 4, e dell'art. 43, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa e che pertanto, conformemente all'art. 41, paragrafo 2, TUE, non possono essere a carico del bilancio dell'Unione; b) le misure di assistenza consistenti in azioni dell'Unione ai sensi dell'art. 28 TUE, qualora il Consiglio decida all'unanimità, a norma dell'art. 41, paragrafo 2, TUE, che le spese di funzionamento che ne derivano sono a carico degli Stati membri. Le misure di assistenza di cui alla lettera b) sono: i) le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa»;

Viste le decisioni (PESC) 2022/338 e 2022/339 del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2022, relative, rispettivamente, a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme concepiti per l'uso letale della forza e una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine, che prevedono, fra l'altro, che l'obiettivo della misura di assistenza è quello di contribuire a rafforzare le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine, per difendere l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina e proteggere la popolazione civile dall'aggressione militare in corso, e che, per conseguire questo obiettivo, la misura di assistenza finanzia con le procedure di cui alla decisione 2022/338 la fornitura di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza e con le procedure di cui alla decisione 2022/339 l'erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza di mezzi;

Viste le decisioni (PESC) 2022/471 del 23 marzo 2022, 2022/636 del 13 aprile 2022, 2022/809 del 23 maggio 2022, 2022/1285 del 21 luglio 2022, 2022/1971 del 17 ottobre 2022, 2023/230 del 2 febbraio 2023 e 2023/810 del 13 aprile 2023 che hanno modificato la succitata decisione (PESC) 2022/338 del 28 febbraio 2022;

Viste le decisioni (PESC) 2022/472 del 23 marzo 2022, 2022/637 del 13 aprile 2022, 2022/810 del 23 maggio 2022, 2022/1284 del 21 luglio 2022, 2022/1972 del 17 ottobre 2022 e 2023/229 del 2 febbraio 2023 che hanno modificato la succitata decisione (PESC) 2022/339 del 28 febbraio 2022;

Visti gli articoli 2 e 4 delle succitate decisioni 2022/338 e 2022/339 del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2022, che prevedono che sono ammissibili le spese effettuate dal 1° gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio e che l'attuazione dell'attività di cui all'art. 1, paragrafo 3, ossia la fornitura dell'assistenza in termini di mezzi e materiali, è effettuata, fra gli altri, dal Ministero della difesa italiano;

Viste le conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo in data 24 febbraio 2022 e in particolare il punto 8 secondo cui l'Unione europea è unita nella sua solidarietà con l'Ucraina e continuerà, insieme ai suoi partner internazionali, a sostenere l'Ucraina e la sua popolazione, anche mediante sostegno politico, finanziario, umanitario e logistico supplementare;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 e, in particolare, l'art. 2-bis che prevede che fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, è autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e agli articoli 310 e 311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e alle connesse disposizioni attuative, e che con uno o più decreti del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 8, recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti in favore delle Autorità governative dell'Ucraina» e, in particolare, l'art. 1 che prevede la proroga fino al 31 dicembre 2023, previo atto di indirizzo delle Camere, dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite;

Visto il decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 2024, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina» e, in particolare, l'art. 1 che prevede la proroga fino al 31 dicembre 2024, previo atto di indirizzo delle Camere, dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite;

Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2025, n. 7, recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina» e, in particolare, l'art. 1 che prevede la proroga fino al 31 dicembre 2025, previo atto di indirizzo delle Camere, dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite;



Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, e in particolare l'art. 89 che prevede che le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 marzo 2022;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 22 aprile 2022;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 10 maggio 2022;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 26 luglio 2022;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 7 ottobre 2022;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 31 gennaio 2023;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 maggio 2023;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 25 giugno 2024;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 12 dicembre 2024;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 10 aprile 2025;

Visto il documento classificato elaborato dallo Stato Maggiore della difesa recante la tipologia, il numero e i costi dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto di cessione in favore delle autorità governative dell'Ucraina;

Tenuto conto delle risoluzioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 1° marzo 2022 con cui il Parlamento ha impegnato il Governo, fra l'altro, ad assicurare sostegno e solidarietà al popolo ucraino e alle sue istituzioni attivando, con le modalità più rapide e tempestive, tutte le azioni necessarie a fornire assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi altra natura, nonché - tenendo costantemente informato il Parlamento e in modo coordinato con gli altri Paesi europei e alleati - la cessione di apparati e strumenti militari che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione;

Tenuto conto delle risoluzioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 13 dicembre 2022 con cui il Parlamento ha impegnato il Governo, fra l'altro, a sostenere, coerentemente con quanto concordato in ambito NATO e Unione europea nonché nei consessi internazionali di cui l'Italia fa parte, le autorità governative dell'Ucraina anche attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, così come stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione;

Tenuto conto delle risoluzioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 10 gennaio 2024 con cui il Parlamento ha impegnato il Governo, fra l'altro, a sostenere, coerentemente con quanto concordato in ambito NATO e Unione europea nonché nei consessi internazionali di cui l'Italia fa parte, le autorità governative dell'Ucraina anche attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, così come stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione;

Tenuto conto delle risoluzioni della Camera dei deputati in data 22 gennaio 2025 e del Senato della Repubblica in data 21 gennaio 2025 con cui il Parlamento ha impegnato il Governo, fra l'altro, a continuare a sostenere, in linea con gli impegni assunti e con quanto sarà ulteriormente concordato in ambito NATO e Unione europea, nonché nei consessi internazionali di cui l'Italia fa parte, le autorità governative dell'Ucraina anche attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, così come stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200;

Decreta:

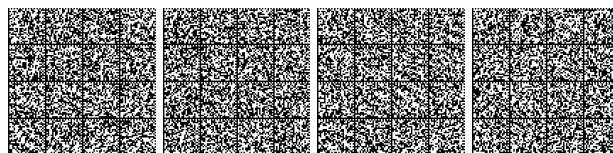
Art. 1.

1. È autorizzata la cessione alle autorità governative dell'Ucraina dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari di cui al documento classificato elaborato dallo Stato Maggiore della difesa (allegato).

2. I mezzi, i materiali e gli equipaggiamenti sono ceduti a titolo non oneroso per la parte ricevente.

Art. 2.

1. I mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari di cui all'art. 1 sono scaricati agli effetti contabili.



Art. 3.

1. Lo Stato Maggiore della difesa è autorizzato ad adottare le procedure più rapide per assicurare la tempestiva consegna dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 14 novembre 2025

Il Ministro della difesa
CROSETTO

*Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale*
TAJANI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2025
Difesa, fog. n. 2/5

ALLEGATO

(Omissis)*

* Se ne omette la pubblicazione in quanto documento classificato.

25A06512

MINISTERO DELLA SALUTE

COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE PER IL CONTRASTO
E L'ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI BOVINA, BUFALINA,
OVINA E CAPRINA E DELLA TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA

ORDINANZA 25 novembre 2025.

Proroga dell'ordinanza 6 marzo 2025. Azioni di rafforzamento dell'attività di eradicazione della brucellosi bufalina in Provincia di Caserta. (Ordinanza n. 2/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE
PER IL CONTRASTO E L'ERADICAZIONE
DELLA BRUCELLOSI BOVINA, BUFALINA, OVINA
E CAPRINA E DELLA TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul

benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante «Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o), e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016»;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 maggio 2024, avente ad oggetto «Adozione dei programmi nazionali obbligatori per brucellosi e tubercolosi nei bovini e per brucellosi negli ovicapri» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 151 del 29 giugno 2024;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, e, in particolare, l'art. 8 come modificato dall'art. 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2024 di nomina del Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l'eradicazione della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina;

Vista l'ordinanza n. 1/2025 del 6 marzo 2025, che ha introdotto misure rafforzamento dell'attività di eradicazione della brucellosi bufalina in Provincia di Caserta;

Considerato che le indagini epidemiologiche e diagnostiche eseguite a norma dell'ordinanza n. 1/2025 del Commissario straordinario nazionale hanno fornito utili indicazioni rispetto ai fattori di rischio che facilitano la permanenza delle brucellosi negli stabilimenti bufalini;

Tenuto conto che la situazione epidemiologica della brucellosi bufalina in Provincia di Caserta è sensibilmen-



te migliorata nell'ultimo anno, con una riduzione complessiva dei focolai, ma che ancora permangono vecchi e nuovi focolai, che rappresentano un rischio per l'eventuale ripresa dell'infezione sul territorio;

Considerata la necessità di garantire la prosecuzione delle misure di prevenzione e contenimento della brucellosi e al fine di tutelare la salute umana e animale;

Valutata l'urgenza di prorogare l'ordinanza n. 1/2025 del 6 marzo 2025 per evitare interruzioni nelle attività di controllo e monitoraggio;

Sentita la Direzione generale della salute animale del Ministero della salute;

Sentito il Centro di referenza nazionale per le brucellosi presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise;

Sentito il Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia veterinaria, la programmazione, l'informazione e l'analisi del rischio presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise;

Ordina:

Art. 1.

Proroga dell'ordinanza del 6 marzo 2025. Azioni di rafforzamento dell'attività di eradicazione della brucellosi bufalina in Provincia di Caserta. Ordinanza n. 1/2025

1. Il termine di validità dell'ordinanza del 6 marzo 2025 del Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l'eradicazione della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina (ordinanza n. 1/2025) è prorogato di otto mesi a decorrere dal 1° dicembre 2025.

2. Restano ferme tutte le disposizioni già contenute nell'ordinanza n. 1/2025, nonché gli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. La presente ordinanza si applica a decorrere dalla sua emanazione e fino 31 luglio 2026, è immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione interessata, ai sensi del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, modificato dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», art. 1, comma 356.

4. La presente ordinanza è trasmessa alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 25 novembre 2025

Il Commissario straordinario: D'ALTERIO

25A06460

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 17 novembre 2025.

Società «AMA S.p.a.» - Stabilimento sito nel Comune di Roma Capitale, Municipio XI, in via Benedetto Luigi Montel 61/63, località Ponte Malnome - Istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 29-*nonies* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui all'ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. RM/2725, del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, relativa al progetto «Realizzazione impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata...», come integrata con l'ordinanza n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. RM/7857, del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, modificata dall'ordinanza n. 23 dell'8 maggio 2025, prot. n. RM/3852, da ultimo, prorogata con ordinanza n. 29 del 19 giugno 2025, prot. n. RM/5079. (Ordinanza n. 56/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022;

Visto:

il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:

la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;



la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;

l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006;

l'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, che prevede che il Commissario straordinario di Governo, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

l'art. 13, comma 2 ultimo periodo, del decreto-legge n. 50/2022 che dispone che la Regione Lazio si esprime sulle suddette ordinanze entro il termine di quindici giorni dalla richiesta di parere e che decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia;

Visti:

l'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale...»;

la convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

la disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», nonché le successive modifiche ed integrazioni alla stessa;

Vista la disposizione commissariale n. 46 del 25 novembre 2024 avente ad oggetto «Definizione delle attribuzioni funzionali del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 eser-

cite dall'Area VIA e Autorizzazioni Rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022. Modifiche organizzativo-funzionali alla Struttura commissariale in avvalimento denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025» con cui sono state ulteriormente specificate «le attribuzioni funzionali del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e Autorizzazioni Rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022», nonché con le recenti pronunce giurisprudenziali;

Visto il Piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020;

Visto il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC) approvato dal Commissario straordinario con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, ai sensi del richiamato art. 13, comma 1 del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale per la gestione rifiuti, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257;

Visti:

la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del «Pacchetto per l'Economia Circolare» che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero;

la direttiva quadro 2008/98/CE e successive modificazioni ed integrazioni che, nel disciplinare la gerarchia fra le attività di gestione dei rifiuti, prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimità, una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT- *Best Available Techniques*);

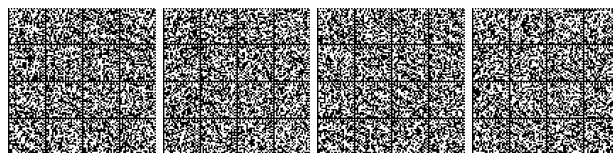
la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

il regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

la decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

la comunicazione 2018/C 124/01 del 9 aprile 2018 della UE «Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti»;

la direttiva UE 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e pone



agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero, recepita con decreto legislativo n. 121 del 3 settembre 2020;

la direttiva UE 2018/851 del 30 maggio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

la direttiva UE 2018/852 del 30 maggio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

il regolamento 2019/1021 del 20 giugno 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

il decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale»;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

le circolari prot. n. 22295 del 27 ottobre 2014, prot. n. 12422 del 17 giugno 2015 e prot. n. 27569 del 14 novembre 2016, emesse dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, recanti le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal titolo III-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l'art. 14-*bis* «Cessazione dalla qualifica di rifiuto»;

la delibera SNPA 67/2020, recante «Linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-*ter* del decreto legislativo n. 152/2006»;

il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»;

il decreto direttoriale del MITE n. 47 del 9 agosto 2021 di approvazione delle «Linee guida sulla classificazione dei rifiuti» di cui alla delibera del Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, così come integrate dal sottoparagrafo denominato «3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati»;

il decreto ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 «Regolamento recante: "Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'art. 188-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"»;

la l.r. Lazio n. 27 del 9 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina regionale della gestione dei rifiuti»;

la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 16 maggio 2006, n. 288, recante «Decreto legislativo n. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)»;

la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e della l.r. 27/98»;

la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante «Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, dell'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2003 e del decreto legislativo n. 59/2005 - Revoca della D.G.R. 4100/99»;

la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei decreti legislativi n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005»;

la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante «Revoca della D.G.R. n. 865 del 9 dicembre 2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006»;

Vista la disposizione n. 49 del 4 dicembre 2024 del Commissario straordinario avente ad oggetto «Definizione della disciplina tariffaria, relativa ai pagamenti dei servizi pubblici a domanda individuale, inerenti le spese di istruttoria relative al procedimento di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), di Valutazione preliminare (art. 6, commi 9 e 9-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), di rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.



- art. 27-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) e dell'Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A. - art. 29-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni); approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze e contestuale approvazione delle modifiche alla modulistica relativa ai procedimenti ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni definita con disposizione n. 23/2023»;

Atteso che:

l'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 77/2021, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, dispone che «Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare la completa attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR ...», le amministrazioni interessate possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate mediante la stipula di specifiche convenzioni;

l'art. 1, comma 4, lettera o), del predetto decreto-legge n. 77/2021 individua quali soggetti attuatori «i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR»;

l'art. 42, comma 4, del decreto-legge n. 50/2022 dispone che «Agli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 2 [ndr Piano complementare] si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR»;

l'art. 14, comma 1, del più volte richiamato decreto-legge n. 77/2021 dispone l'estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare richiamato dall'art. 42 del decreto-legge n. 50/2022 che ricomprende le azioni di realizzazione dell'impianto di selezione e valorizzazione carta/cartone di Ponte Malnome;

Dato atto che:

con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'assemblea capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad AMA S.p.a., società *in house* di Roma Capitale, del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma, per la durata di quindici anni e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico finanziaria di Roma Capitale», sulla base del Piano economico finanziario pluriennale alla stessa allegato;

con deliberazione n. 67 del 4 aprile 2023, l'assemblea capitolina ha approvato, altresì, gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani tra Roma Capitale e AMA S.p.a.;

con deliberazione n. 468 del 29 dicembre 2023 della Giunta capitolina, Roma Capitale, in qualità di soggetto attuatore degli interventi *de quibus*, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera o), del decreto-legge n. 77/2021, ha individuato, in AMA S.p.a., il soggetto realizzatore degli interventi finanziati a valere sul fondo a sostegno degli

obiettivi PNRR di cui ai citati decreti interministeriali del 31 agosto 2022 e del 7 agosto 2023 e, in quanto tale, preposto allo svolgimento di tutte le attività propedeutiche, connesse e successive utili alla definizione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli impianti di selezione e valorizzazione carta/cartone di Ponte Malnome e Rocca Cencia, secondo quanto disciplinato con la convenzione tra Roma Capitale e AMA S.p.a. sottoscritta in data 16 maggio 2024;

la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024, ha approvato il nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.a. per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024;

Atteso, altresì, che:

l'art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni, nella legge n. 91/2022, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 325 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti (cd. Piano complementare);

con decreto interministeriale del 31 agosto 2022, istitutivo del fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR, sono stati individuati i soggetti beneficiari di tale fondo, tra i quali il Comune di Roma Capitale, nonché il Piano degli interventi finanziati, di cui all'allegato 1 al decreto medesimo, corredato dalle relative schede progettuali degli interventi identificati dal codice unico di progetto; 4 Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022);

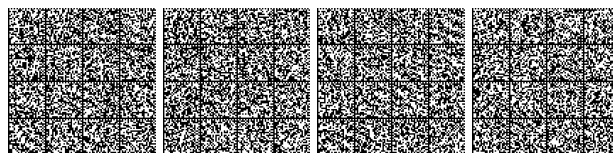
il successivo decreto interministeriale del 7 agosto 2023 ha rettificato l'allegato 1 al predetto decreto interministeriale del 31 agosto 2022; nei progetti accettati e finanziati di cui al suddetto allegato 1 rientra l'impianto di selezione e valorizzazione carta/cartone di Ponte Malnome;

tale opera è stata inserita nel Piano investimenti di Roma Capitale 2023-2025 in quanto strategica per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC);

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. B02442 del 30 aprile 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Lazio ha rilasciato, «per anni cinque», alla società «AMA S.p.a.» «l'Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del titolo III-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'«Impianto integrato di termovalorizzazione di rifiuti sanitari», localizzato nel Comune di Roma (RM), via Benedetto Montel, 61/63, loc. Ponte Malnome; attualmente impianto in condizioni di fermo con sospensione dell'attività di trattamento termico dei rifiuti dal maggio 2015;

con determinazione dirigenziale n. G13960 del 15 ottobre 2019, per far fronte alle criticità intervenute a seguito dell'incendio verificatosi nel dicembre 2018 presso il TMB Salaria di AMA S.p.a., la Regione Lazio



ha, temporaneamente, autorizzato «la modifica non sostanziale consistente nell'attività di trasferimento in R13 del CER 200301 per 300 ton/giorno alle condizioni riportate nelle richieste sopra richiamate (nota AMA 9813/2019) fino al 31 gennaio 2020»;

con determinazione dirigenziale n. G01127 del 7 febbraio 2020, la Regione Lazio ha autorizzato la modifica non sostanziale temporanea dell'AIA per attività di trasferimento R13 del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) per 300 t/g e per attività di trasferimento R13 dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata (codici EER150106, EER 150101 e EER 200101) fino ad un max di 300 t/g, fino al 31 dicembre 2021, a causa del persistere della fragilità impiantistica, anche a seguito della chiusura definitiva della discarica di Colle Fagiolaro - Comune di Colferro (FR) gestita da Lazio Ambiente S.p.a., avvenuta il 15 gennaio 2020;

con determinazione dirigenziale n. G00047 dell'8 gennaio 2021, la Regione Lazio ha aggiornato «l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui alla determinazione dirigenziale n. B022442 del 30 aprile 2012, rilasciata a favore di AMA S.p.a., per la gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti sanitari situato nel Comune di Roma loc. Ponte Malnome integrando l'attività di trasferimento per frazione secca da raccolta differenziata multimateriale (operazione di gestione R13 dell'allegato "C" alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006) del codice EER 150106, per un quantitativo giornaliero non superiore a 130 t/g, ovvero un massimo di 40.560 ton/anno»;

con determinazione dirigenziale n. G16672 del 29 dicembre 2021, la Regione Lazio, a seguito della richiesta formulata da AMA S.p.a. con nota prot. n. 98175 del 18 dicembre 2021, ha proceduto alla proroga dei termini di presentazione da parte di AMA S.p.a. della documentazione di rinnovo con valenza di riesame dell'AIA di cui alla determinazione n. B02442/2012, prorogando, contestualmente, gli effetti della determinazione n. G01127 del 7 febbraio 2020 fino alla conclusione del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA di cui alla citata determinazione n. B02442/2012, in seguito avvenuto con ordinanza del Commissario straordinario n. 20 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2725;

con ordinanza n. 1 del 16 giugno 2022, prot. n. 6, il Commissario straordinario, per le motivazioni nella stessa riportate ed a cui si rinvia, ha autorizzato AMA S.p.a. all'esercizio dell'attività di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), prodotti nel territorio di Roma Capitale, per un periodo di sessanta giorni, presso il sito di Ponte Malnome, in via Benedetto Luigi Montel 61/63 (loc. Ponte Malnome - Municipio XI), disponendo, contestualmente, l'aumento dei quantitativi autorizzati dalla Regione Lazio con la sopra richiamata determinazione n. G13960 del 15 ottobre 2019 e successive modificazioni ed integrazioni da 300 t/g a fino a 700 t/g;

con ordinanza n. 4 del 12 agosto 2022, prot. n. 71, il Commissario straordinario ha disposto la prosecuzione dell'attività di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), negli stabilimenti AMA di Ponte Malnome e di Acilia (RM) di cui all'ordinanza commissariale n. 1/2022, prot. n. 6, per un ulteriore periodo non superiore a centottanta giorni;

stante il perdurare delle condizioni di fragilità del sistema di gestione dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, con ordinanza n. 1 del 2 gennaio 2023, prot. n. 3, il Commissario straordinario ha, successivamente, disposto la modifica ed integrazione dell'ordinanza commissariale n. 1/2022, prot. n. 6, prorogata con ordinanza n. 4/2022, prot. n. 71, limitatamente allo stabilimento AMA S.p.a. di Ponte Malnome, per il tempo strettamente necessario all'individuazione delle più opportune soluzioni idonee al superamento delle criticità in essere e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno, salvo proroga. Le modifiche introdotte dalla citata ordinanza hanno riguardato (i) l'aumento della capacità giornaliera della trasferimento del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) da 400 t/giorno a 900 t/giorno, (ii) l'installazione di un sistema di imballaggio del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301), costituito da una pressa accoppiata in serie ad una filmatrice, per consentire lo stoccaggio in balle del rifiuto indifferenziato all'interno del sito, prima del suo invio, tramite trasporto transfrontaliero, presso impianti contrattualizzati di trattamento finale e (iii) la riorganizzazione delle aree di stoccaggio/trasferimento del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301), dei farmaci scaduti e siringhe usate abbandonate (codici EER 200132 e EER 180103*) e dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata (codici EER 150106, EER 150101 e EER 200101), precisando altresì le quantità massime in stoccaggio istantaneo delle varie tipologie di rifiuti;

con ordinanza del Commissario straordinario n. 14 del 1° giugno 2023, prot. n. RM/1195, vengono approvate le modifiche riportate nella documentazione tecnica presentata da AMA S.p.a., ritenendole coerenti e necessarie rispetto alla finalità di evitare ovvero limitare la situazione di criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale; tali modifiche hanno riguardato (i) l'aumento dei quantitativi del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) in stoccaggio istantaneo da 270 t/giorno a 320 t/giorno, (ii) l'aumento dei quantitativi del rifiuto da raccolta differenziata multimateriale (codice EER 150106) in stoccaggio istantaneo da 80 t/giorno a 200 t/giorno, (iii) l'installazione di ulteriori presidi nelle zone di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti e (iv) nuove misure per l'ottimizzazione della logistica delle operazioni di conferimento dei rifiuti;

con ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2725, il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 ha, fra l'altro, disposto «di adottare il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), che comprende la pronuncia di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell'impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata di Ponte Malnome, da realizzarsi nel Comune di Roma, Municipio XI, in località Ponte Malnome, via Benedetto Luigi Montel, 61/63, proposto da AMA S.p.a., quale modifica sostanziale e con valenza di riesame/rinnovo dell'AIA di cui alla determinazione n. B02442 del 30 aprile 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, della Regione Lazio»;



il 24 dicembre 2023 si è sviluppato un incendio di ingenti proporzioni che ha interessato l'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) gestito dalla E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato «Malagrotta 1» con capacità di trattamento autorizzata fino a 600 ton/g, causando una ulteriore drastica riduzione dell'impiantistica a supporto del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nel territorio di Roma Capitale, tenuto conto della contrazione già determinatasi a causa dell'indisponibilità dell'impianto TMB di AMA S.p.a., sito in via Salaria, n. 981 e del citato impianto TMB di E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato «Malagrotta 2»;

con ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 2 gennaio 2024, prot. n. RM/4, stante l'aggravamento ulteriore dell'imprevista situazione di criticità nel sistema di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, al fine di garantire una sicura ed affidabile gestione dei flussi del rifiuto urbano senza soluzione di continuità, è stata concessa una proroga per ulteriori dodici mesi alle attività in essere presso il sito AMA di Ponte Malnome;

con deliberazione n. 288 del 7 agosto 2024, la Giunta Capitolina ha, fra l'altro, deliberato «2. di approvare i progetti di fattibilità tecnico economica allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale, relativi ai seguenti interventi: [...] impianto di selezione e valorizzazione frazioni secche Ponte Malnome...» e «[...] impianto di selezione e valorizzazione frazioni secche Rocca Cencia...» [...] 4. di approvare lo schema di «Convenzione per la regolazione degli obblighi derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati a valere sul fondo a sostegno degli obiettivi PNRR Grandi città, di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e autonomie, del 31 agosto 2022, in esecuzione dell'art. 42 del decreto-legge aiuti n. 50/2022», allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che modifica ed integra lo schema di convenzione già approvato con DGC 468/2023;

nella medesima deliberazione è riportato che «AMA S.p.a., per ciascun impianto, ha eseguito le attività di verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/2023, come risulta da documentazione trasmessa da AMA S.p.a., parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Le attività di verifica sono espletate avvalendosi di un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (art. 34 allegato I.7 del decreto legislativo n. 36/2023), che ha svolto la verifica della documentazione secondo quanto disciplinato dall'art. 40 dell'allegato I.7, controllando relazioni, elaborati grafici, capitolati, documenti prestazionali e la documentazione afferente alla stima economica (computo metrico estimativo, quadro economico di progetto, elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi)»;

il 12 agosto 2024 è stata aggiudicata, tra le altre, la gara per la realizzazione del nuovo impianto per il recupero e il trattamento di carta, cartone e multimateriale presso il sito AMA di Ponte Malnome;

il nuovo impianto presso il sito AMA di Ponte Malnome verrà realizzato con i fondi del «Decreto aiuti» e con ulteriori stanziamenti aggiuntivi recentemente deliberati da Roma Capitale;

il «Decreto aiuti» prevede che le opere finanziate dovranno essere ultimate entro il 31 dicembre 2026;

stante la rilevante connotazione strategica dall'attività di trasferimento, svolta presso lo stabilimento sito in via Benedetto Luigi Montel 61/63, Roma, nel mantenimento del delicato equilibrio nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Roma Capitale, anche in relazione allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica, con ordinanza n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. n. RM/7857, il Commissario straordinario ha ordinato ad AMA S.p.a.:

«1) di proseguire le attività di trasferimento (operazione R13 dell'allegato "C" alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), nonché di deposito temporaneo, di rifiuti urbani nello stabilimento sito in via Benedetto Luigi Montel 61/63, Roma, loc. Ponte Malnome (distinto al N.C.T. al foglio n. 746 particelle 111, 112 e 578), come di seguito specificate:

trasferenza:

del rifiuto multimateriale da raccolta differenziata (codice EER 150106) o del rifiuto carta e cartone da raccolta differenziata (codice EER 150101 e 200101) per una capacità giornaliera autorizzata fino a 300 ton/giorno ed uno stoccaggio istantaneo fino a 200 ton (zona A);

dei farmaci scaduti e siringhe usate abbandonate (codici EER 200132 e EER 180103*) per una capacità giornaliera autorizzata complessiva di 100 ton/giorno ed uno stoccaggio istantaneo fino a 30 ton di farmaci scaduti e fino a 210 ton di siringhe usate (zona B);

del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) per una capacità giornaliera autorizzata fino a 900 ton/g ed uno stoccaggio istantaneo fino a 320 ton (zona C) e 1.260 ton (840 balle - zona D);

deposito temporaneo:

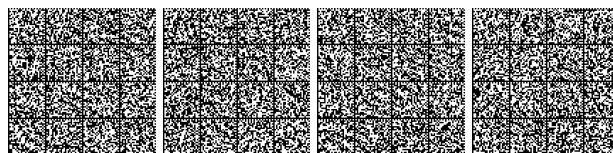
del rifiuto ingombrante (codice EER 200307) per uno stoccaggio istantaneo fino a 70 mc;

dei reflui liquidi (codice EER 161002) per uno stoccaggio istantaneo fino a 16 mc; nel rispetto dei limiti e delle condizioni» nella stessa riportati, cui si rinvia;

per quanto disposto al punto 4) della medesima ordinanza n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. RM/7857, la Società «A.M.A. S.p.a.», in relazione alla suddetta attività di trasferimento aveva l'obbligo di «presentare [...] istanza di autorizzazione [...] al fine di ricondurre l'esercizio dell'attività di trasferimento di rifiuti urbani al regime autorizzativo ordinario, superando l'attuale regime di straordinarietà»;

con note acquisite ai prott. numeri RM/2558, RM/2591, RM/2592, RM/2593, RM/2594 ed RM/2595 tutti del 25 marzo 2025, la società «AMA S.p.a.» ha presentato istanza di modifica, ai sensi dell'art. 29-nonies del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, con annessa documentazione progettuale, dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui all'ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. RM/2725, del Commissario straordinario;

a seguito della presentazione della suddetta istanza, il Commissario straordinario, con nota prot. n. RM/2782 del 1° aprile 2025 («Primo invio di cinque», prott. n.



RM/2783 «Secondo invio di cinque», RM/2784 «Terzo invio di cinque», RM/2785 «Quarto invio di cinque», RM/2786 «Quinto invio di cinque», tutti del 1° aprile 2025), ha comunicato l'avvio del procedimento ed indetto una Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis della medesima legge, per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento ai sensi dell'art. 29-*nonies* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

la società «AMA S.p.a.», nelle more dell'espletamento del suddetto procedimento ordinario, con nota prot. PG - 19/03/2025.0046912.U, acquisita in pari al prot. n. RM/2428 ed integrata con nota prot. PG - 09/04/2025.0059352.U, acquisita in pari al prot. n. RM/3077, ha presentato istanza di modifica dell'atto autorizzativo rilasciato con ordinanza commissariale n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. n. RM/7857, per «L'installazione di una ulteriore stazione di pressofilmatura del rifiuto urbano indifferenziato presso il sito di Ponte Malnome...», rappresentando che tale installazione «... costituisce un ulteriore vantaggio nel limitare gli impatti odorigeni e la produzione di liquidi di risulta, oltre a determinare una migliore ottimizzazione dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati pressofilmati diretti agli impianti esteri di destino già contrattualizzati»;

nelle more dell'espletamento del procedimento ordinario, indetto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 14, comma 2, per l'istanza, presentata dalla società «AMA S.p.a.», di modifica, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui all'ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. RM/2725, il Commissario, per le motivazioni nella stessa riportate, cui si rinvia, con ordinanza straordinaria n. 23 dell'8 maggio 2025, prot. n. RM/3852, ha, fra l'altro, disposto:

«...A. di autorizzare la modifica dell'atto autorizzativo di cui all'ordinanza n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. n. RM/7857 (rilasciata, alla società «AMA S.p.a.», dal Commissario straordinario), richiesta con nota prot. PG 19/03/2025.0046912.U, acquisita in pari al prot. n. RM/2428 ed integrata con nota prot. PG - 09/04/2025.0059352.U, acquisita in pari al prot. n. RM/3077, che consiste nell'«installazione di una ulteriore stazione di pressofilmatura»»,

la società «AMA S.p.a.», con nota prot. PG - 0081527.U del 20 maggio 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/4275 ed integrata con nota prot. PG - 0089450.U del 3 giugno 2025, acquisita in pari data ai prott. numeri RM/4633 e RM/4634, ha presentato istanza di proroga dell'atto autorizzativo rilasciato con ordinanza commissariale n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. n. RM/7857, come da ultimo modificato con ordinanza n. 23 dell'8 maggio 2025, prot. RM/3852;

il Commissario, per le motivazioni nella stessa riportate, cui si rinvia, con ordinanza straordinaria n. 29 del 19 giugno 2025, prot. 5079, ha, fra l'altro, ordinato alla società «AMA S.p.a.» «di proseguire le attività di trasfe-

renza (operazione R13 dell'allegato «C» alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), nonché di deposito temporaneo, di rifiuti urbani nello stabilimento sito in via Benedetto Luigi Montel 61/63, Roma, loc. Ponte Malnome (distinto al N.C.T. al foglio n. 746 particelle 111, 112 e 578), autorizzate con ordinanza del Commissario straordinario n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. n. RM/7857, come, da ultimo modificata con ordinanza n. 23 dell'8 maggio 2025, prot. RM/3852» fino alla data del 21 dicembre 2025;

Premesso, altresì, che:

la documentazione progettuale, allegata all'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, presentata dalla società «AMA S.p.a.» ed acquisita ai prott. numeri RM/2558, RM/2591, RM/2592, RM/2593, RM/2594 ed RM/2595, tutti del 25 marzo 2025, relativa all'impianto di trattamento rifiuti sito in via Benedetto Luigi Montel 61/63, località Ponte Malnome - Roma, è costituita da:

Istanza MNS AIA Ponte Malnome;
dichiarazione di annullamento marca da bollo;
conferimento di procura per delega di funzioni (Rep. 10846 - Racc. 5132);
documento di identità;
perizia tecnica 24 marzo 2025;
Schede AIA:
Scheda A;
allegato A10 - Camera di commercio AMA;
allegato A13 - Estratto topografico;
allegato A14 - Mappa catastale;
allegato A15 - Stralcio del PRG;
allegato A16 - Zonizzazione acustica;
allegato A24 - Relazione sui vincoli;
allegato A26.a - determinazione n. B02442 del 30 aprile 2012 - AIA Ponte Malnome;
allegato A26.b - ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023 - PAUR_Ponte_Malnome;
allegato A26.c - Allegato_Tecnico_AIA_PM;
allegato A26.d - Parere_tecnico_istruttorio_VIA_PM;
allegato A26.e - ordinanza n. 60 del 23 dicembre 2024;
Scheda B;
Scheda Brif_;
Scheda C;
AMAPM C6 - Nuova relazione dei processi produttivi;
PFTE_EGR_001_A - C1_Planimetria stato attuale stabilimento;
PFTE_EGR_002_A - C2_Planimetria demolizioni;
PFTE_EGR_003_A - C3_Pianta delle coperture nuovo impianto;



PFTE_EGR_004_A - C5_Layout impianto macchinari nuovo impianto;

PFTE_EGR_005_A - C6_Planimetria impianti elettrici nuovo impianto;

PFTE_EGR_006_A - C7a_Nuovo schema a blocchi;

PFTE_EGR_007_A - C7b_Nuovo schema a blocchi;

PFTE_EGR_008_A - C8_Planimetria modificata distribuzione idrica;

PFTE_EGR_009_A - C9_Planimetria modificata punti di emissione e scarichi in atmosfera;

PFTE_EGR_010_A - C10a_Planimetria modificata reti fognarie;

PFTE_EGR_011_A - C10b_Planimetria modificata acque processo;

PFTE_EGR_012_A - C10c_Planimetria modificata piezometri;

PFTE_EGR_013_A - C11_Planimetria modificata aree di stoccaggio;

PFTE_EGR_014_A - C12_Planimetria modificata sorgenti sonore;

PFTE_EGR_015_A - C13_Planimetria generale dello stabilimento;

PFTE_EGR_016_A - C13a_Planimetria viabilità di servizio interna;

PFTE_EGR_017_A - C13b_Planimetria modificata antincendio;

PFTE_EGR_018_A - C13c_Planimetria superfici scolanti;

Scheda E - PmeC;

ricevuta pagamento dei diritti istruttori;

in riferimento al titolo giuridico di disponibilità dell'area, agli atti del procedimento, indetto dal Commissario straordinario e volto al rilascio del «Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-*bis* decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo al progetto "Realizzazione impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata di Ponte Malnome" (rilasciato con ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2725), risulta presentata dalla società "AMA S.p.a." la "deliberazione n. 854" del 28 luglio 2000 del Comune di Roma, avente ad oggetto "Conferimento dei beni di proprietà comunale all'AMA", con cui la Giunta Comunale "per i motivi espressi in narrativa delibera di autorizzare il conferimento patrimoniale all'AMA dei seguenti immobili di proprietà comunale [...] Stabilimento Loc. Ponte Malnome via Montel nn 61/63 [...] - Impianto di incenerimento Loc. Ponte Malnome - via Montel nn 61/63..."»

come da perizia tecnica asseverata, il tecnico incaricato dalla società «AMA S.p.a.» nel documento denominato «Perizia tecnica 24.03.2025», acquisito al prot. n. RM/2591 del 25 marzo 2025 ed a cui si rinvia, ha, fra l'altro, dichiarato che le modifiche proposte di cui alla suddetta istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-*nonies* del decreto legislativo n. 152/2006 e

successive modificazioni ed integrazioni «non producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana e non hanno come effetto l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima», che «Le varianti non comportano assoggettazione a V.I.A. Valutazione di impatto ambientale né a V.A. di attività I.P.P.C. in quanto non rientrano rispettivamente al punto *ag*) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni né al punto *zb*) dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni» e concluso che «le modifiche sugli impianti esistenti nonché quelle sull'impianto da realizzarsi devono ritenersi ricadenti all'interno delle cosiddette "varianti non sostanziali"»;

nel documento denominato «Perizia tecnica 24.03.2025», è indicato che:

per l'«Attività n. 1 - Sezione di trasferimento e trasferimento con pressofilmatura del rifiuto urbano indifferenziato (EER 200301)

Le modifiche derivanti dalla proposta di AMA di inserire una ulteriore linea per la pressofilmatura del rifiuto urbano indifferenziato non comportano effetti negativi sull'ambiente in quanto:

non determinano un aumento dei quantitativi di rifiuti in ingresso che restano inalterati rispetto a quanto autorizzato con ordinanza n. Rep. n. 2024/0000060 Prot. RM/2024/0007857 del 23 dicembre 2024 di proroga dell'ordinanza commissariale n. 1 del 2 gennaio 2024;

non comportano la modifica dei codici CER in ingresso;

non comportano operazioni di gestione sui rifiuti in ingresso aggiuntive e/o diverse da quelle già autorizzate;

non comportano un aumento delle capacità di stoccaggio;

non comportano nuovi punti emissivi significativi in atmosfera rispetto a quelli già autorizzati;

non comportano nuovi scarichi idrici;

non comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti la gestione dei rifiuti, previste all'interno del perimetro dell'impianto già autorizzato;

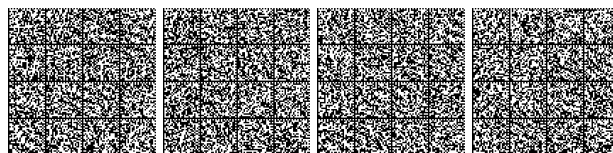
Sono invece migliorative in quanto consentono una migliore gestione dei rifiuti e delle attività già autorizzate»;

per l'«Attività n. 2 - Sezione di trasferimento dei farmaci scaduti (EER 200132) e delle siringhe usate da RD (EER 180103*)

l'attività n. 2 resta la medesima già autorizzata pertanto non ci saranno variazioni né sulla tipologia di rifiuti in ingresso, né delle emissioni e degli scarichi idrici.

I quantitativi di rifiuti in ingresso rimangono inalterati rispetto a quanto autorizzato con ordinanza n. rep. n. 2024/0000060 prot. RM/2024/0007857 del 23 dicembre 2024 di proroga dell'ordinanza commissariale n. 1 del 2 gennaio 2024.

Ci sarà di contro una riduzione della capacità di stoccaggio istantaneo del codice EER 180103* da 210 t a 50 t, proposta dalla Committenza vista la prolungata sospensione dell'attività di trattamento termico dei rifiuti per la quale tale capacità era stata autorizzata»;



per l'«Attività n. 3: Sezione di trasferimento delle frazioni secche da RD (multimateriale EER 150106 oppure imballaggi in carta e cartone EER 150101 e 200101

L'attività n. 3 resta la medesima già autorizzata pertanto non ci saranno variazioni né sulla tipologia di rifiuti in ingresso, né delle emissioni e degli scarichi idrici.

I quantitativi di rifiuti in ingresso rimangono inalterati rispetto a quanto autorizzato con ordinanza n. rep. n. 2024/0000060 prot. RM/2024/0007857 del 23 dicembre 2024 di proroga dell'ordinanza commissariale n. 1 del 2 gennaio 2024»;

per l'«Attività n. 4 impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata autorizzato con ordinanza del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo del 2025 REP N.2023/0000019 PROT. RM/2023/0002725 del 29 settembre 2023.

L'impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata di Ponte Malnome nel Comune di Roma Capitale, Municipio XI, Città Metropolitana di Roma Capitale, in località Ponte Malnome, via Benedetto Luigi Montel, 61/63, è stato autorizzato con ordinanza del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo del 2025 rep n. 2023/0000020 prot. RM/2023/0002725 del 29 settembre 2023, per un quantitativo annuo di 100.000 tonnellate alle seguenti operazioni indicate all'allegato C alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006:

R12: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;

R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);

R4: Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici;

Per detta tipologia di impianto, ai sensi dell'art. 5 lettera l-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le modifiche proposte non producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana e non hanno come effetto l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima;

Le varianti non comportano assoggettazione a V.I.A. Valutazione di impatto ambientale né a V.A. di attività I.P.P.C. in quanto non rientrano rispettivamente al punto ag) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni né al punto zb) dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

non rientrano nella fattispecie di cui al comma 14 dell'art. 15 della legge regionale 27/98 e successive modificazioni ed integrazioni;

non comportano l'avvio, all'interno del complesso produttivo, di nuove attività I.P.P.C.;

non comportano la modifica dei codici CER in ingresso;

non comportano operazioni di gestione sui rifiuti in ingresso aggiuntive e/o diverse da quelle già autorizzate;

non sono peggiorative in quanto non comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose;

non comportano nuovi punti emissivi significativi in atmosfera rispetto a quelli già autorizzati;

non comportano, per ogni singola matrice ambientale, un aumento delle emissioni autorizzate derivanti da attività I.P.P.C. in particolare delle emissioni in atmosfera in termini di flusso di massa complessivo;

non comportano una variazione qualitativa delle emissioni in aria e in acqua;

non comportano nuovi scarichi idrici;

non comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti la gestione dei rifiuti, previste all'interno del perimetro dell'impianto già autorizzato;

Comporteranno invece:

l'ottimizzazione del processo di selezione e recupero rendendo maggiormente flessibile l'impianto a futuri eventuali richieste di mercato;

la riduzione dell'energia elettrica consumata;

l'ottimizzazione delle aree a disposizione nonché la riduzione delle opere di demolizione originariamente previste, con conseguenti minori impatti ambientali;

riduzione delle superfici e delle cubature delle nuove strutture da realizzare;

il recupero di parte delle acque meteoriche, riducendo i volumi di scarico al fosso;

Si sottolinea infine che sulla base delle informazioni fornite dalla Committenza, nella Progettazione esecutiva attualmente in corso di completamento e sulla quale è prevista la verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 2 del VIA (acquisizione del parere da parte dell'Autorità idraulica competente per la verifica della compatibilità degli interventi in progetto con le condizioni di pericolosità e rischio idraulico dell'area di progetto), è stato previsto l'innalzamento delle quote di imposta dell'area sulla quale incide il nuovo impianto di valorizzazione delle frazioni secche da RD e la contestuale realizzazione di un volume di laminazione atto ad invasare piene con tempi di ritorno $TR = 200$ anni.

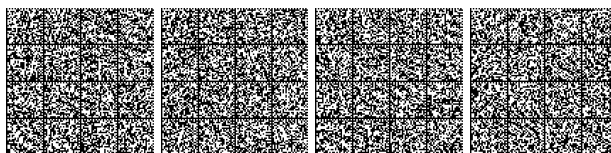
Per quanto sopra le modifiche sugli impianti esistenti nonché quelle sull'impianto da realizzarsi devono ritenersi ricadenti all'interno delle cosiddette "varianti non sostanziali"...

«A - Modifiche di processo/gestionali:

differente sistema di vagliatura in ingresso che genera tre flussi rispetto ai due previsti nel progetto originariamente approvato

Il processo di vagliatura genera quindi tre flussi denominati:

il flusso delle polveri estratte prima della vagliatura vera e propria per la separazione del materiale, dove passano soltanto i materiali con granulometria inferiore a 20mm;



il flusso sottovaglio, composto in prevalenza da parti avente granulometria inferiore ai fori esistenti sulla prima rete vagliante (20x200 mm), intercettato dal trasportatore di ricevimento ed evacuazione sottovaglio;

il flusso sopravaglio, composto dalla rimanente parte avente granulometria superiore ai fori esistenti sulla seconda rete vagliante (200x300 mm), intercettato dal trasportatore di ricevimento sopravaglio.

Inserimento a valle della selezione balistica di un separatore a dischi dedicato alla separazione della carta:

il sottovaglio cade nella parte sottostante la superficie di vagliatura, passando attraverso gli spazi tra i dischi;

il sopravaglio avanza fino alla fine del piano di vagliatura.

Eliminazione del separatore aeraulico previsto originariamente per la separazione del flusso 3d tra pesante e leggero a monte della separazione ottica.

Le modifiche non comportano variazione dei quantitativi e percentuali recuperati rispetto al progetto originariamente approvato».

«A - Modifiche di processo/gestionali:

le modifiche migliorative consistono essenzialmente sull'impiego di macchinari maggiormente performanti, al potenziamento della sezione di selezione ottica con l'inserimento di un quinto selettore e all'ottimizzazione dei flussi in trattamento come sintetizzato:

mantenendo il vaglio rotante a tre uscite già previsto nell'PFTE vengono definite nuovi diametri di selezione granulometrica:

la frazione di sottovaglio $\varnothing < 30$ mm che previa deferrizzazione viene avviata al box di accumulo dello scarto fine;

la frazione di sopravaglio $30 \text{ mm} < \varnothing < 340$ mm avviata alla sezione di selezione manuale;

la frazione di sottovaglio $\varnothing > 340$ mm avviata ai vagli balistici che generano tre distinti flussi e nello specifico:

il flusso fine, che viene avviato al box di accumulo dello scarto fine, previa deferrizzazione;

il flusso piatto (2D);

il flusso rotolante (3D);

il flusso 2D viene avviato ad un separatore ottico ternario con capacità di selezione e separazione migliorative in grado di operare sia nel campo dello spettro magnetico del NIR (per individuare i polimeri plastici) che del VIS (per individuare i colori dei polimeri plastici target), una selezione doppia in grado di generare due frazioni target e nello specifico Poliammide e LDPE, un sistema di stabilizzazione del film in grado di migliorare il sistema di lettura dei separatori.

Il flusso rotolante 3D generato dal vaglio balistico viene sottoposto dapprima al trattamento di separazione di metalli ferrosi e non ferrosi, e poi convogliato su un separatore aeraulico con lo scopo di allontanarne la frazione leggera - tale frazione leggera viene scaricata sul flusso 2D in alimentazione al separatore ottico dedicato.

La frazione 3D residuale viene alimentata alla cascata dei separatori ottici dove avviene il processo automatico di selezione. Per la specifica sezione di selezione automatica dei CPL, si è scelto di dotare i n. 4 separatori ottici del miglior corredo tecnologico ed impiantistico ad oggi presente sul mercato: un sistema di sensori in grado di operare sia nel campo dello spettro elettromagnetico del NIR che nel VIS.

Al fine di massimizzare la selezione delle matrici plastiche, i flussi generati dai separatori ottici vengono sottoposti ad un controllo di qualità manuale all'interno della cabina di selezione. Ognuno dei nastri di selezione all'interno della cabina sarà dotato di due differenti botole, in modo che gli operatori addetti possano operare controlli in positivo o in negativo sui flussi in transito.

B - Modifiche del layout impiantistico

L'impianto proposto prevede la realizzazione di un nuovo capannone che occupa aree differenti rispetto a quello posto a base gara riducendo le operazioni di demolizioni connesse all'intervento.

Il progetto autorizzato originariamente così come il PFTE prevedeva infatti la demolizione dei corpi di fabbrica indicati con lettere A, B, C, D, E, F1, F2, G e H.

La proposta dell'offerta tecnica prevede che il nuovo impianto venga installato all'interno di un nuovo corpo di fabbrica che sorgerà al posto degli edifici fatiscenti e a rischio crollo, individuati con lettere A, B, C e D consentendo di preservare i corpi di fabbrica E, F1, F2, G e H e al contempo di continuare:

ad esercire le attività di trattamento e trasferimento delle matrici di imballaggi plastica e metalli provenienti dalla raccolta differenziata;

a disporre dei magazzini ausiliari per una corretta gestione delle attività di cui al punto precedente.

Riduzione delle superfici coperte e delle cubature.

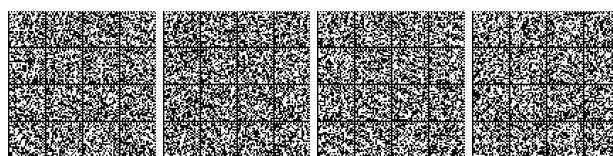
Il layout proposto nell'offerta tecnica permette di ridurre le superfici occupate dal nuovo capannone.

Si specifica che il nuovo capannone ricade completamente all'interno del perimetro AIA autorizzato, la sola viabilità lungo il lato est dello stesso dovrà essere realizzata, invece, al di fuori di detto perimetro.

C - Riduzione del dispendio energetico

Le migliorie introdotte consentono di processare 12 ton/h di rifiuto in ingresso (contro le 10 ton/ora previste dal base gara), riducendo il tempo di lavorazione con un conseguente risparmio energetico unitario (kWh/ton). Le soluzioni tecniche offerte sono in grado di assicurare prestazioni impiantistiche che garantiscano la riduzione di consumo elettrico per tonnellata trattata superiore al 16%».

il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, in qualità di autorità competente, con nota prot. n. RM2782 del 1° aprile 2025 (causa dimensioni file «Primo invio di cinque», prott. n. RM/2783 «Secondo invio di cinque», RM/2784 «Terzo invio di cinque», RM/2785 «Quarto invio di cinque», RM/2786 «Quinto invio di cinque», tutti del 1° aprile 2025), ha comunicato l'avvio del procedimento ed indetto una Conferenza di servizi decisoria ai sensi



dell'art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis della medesima legge, per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento ai sensi dell'art. 29-nonies del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

tutta la documentazione inviata relativa all'istanza è stata inviata, causa dimensioni file, con cinque invii separati agli enti/uffici interessati per eventuali osservazioni sulla richiesta della società «AMA S.p.a.»;

con nota prot. n. RM/3315 del 16 aprile 2025, integrata con nota prot. n. RM/3494 del 23 aprile 2025, si è provveduto ad inviare alla società «AMA S.p.a.» richieste di integrazioni e chiarimenti sulla documentazione agli atti della Conferenza;

con nota acquisita al prot. n. RM/3730 del 5 maggio 2025, la società «AMA S.p.a.» ha richiesto «una proroga per la consegna delle integrazioni documentali richieste fino al 30 maggio 2025», in quanto, «stanti le tempistiche incompressibili necessarie alla elaborazione di tutti gli elaborati richiesti, con particolare riferimento al loro aggiornamento anche in relazione agli esiti delle modellazioni richiamate nella documentazione di cui al punto 1, a pagina 2 di 5 della nota citata», «non sarà possibile rispettare i termini di presentazione...» delle stesse;

con nota prot. n. RM/3904 del 9 maggio 2025 il Commissario straordinario, tenuto conto di quanto rappresentato nella nota acquisita al prot. n. RM/3730 del 5 maggio 2025, ha concesso la proroga richiesta;

con note acquisite ai prott. numeri RM/4571 e RM/4574 entrambi del 30 maggio 2025 e RM/4598, RM/4599, RM/4600, RM/4601, RM/4602 e RM/4603 tutti del 31 maggio 2025, la società «AMA S.p.a.» ha presentato la documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. RM/3315 del 16 aprile 2025, come integrata con nota prot. n. RM/3494 del 23 aprile 2025;

Chiarimenti:

1. Si riporta in allegato l'aggiornamento del documento denominato «C6 - Nuova relazione tecnica dei processi produttivi» alle pagg. 13, 21 e 25 per le attività 1, 2 e 3. A tal proposito, si precisa che la «Attività 1 - Trasferenza con pressofilmatura e trasferimento rifiuto indifferenziato» avviene in un sito dotato di pavimentazione industriale di adeguata pendenza ed apposita rete di drenaggio e raccolta delle eventuali acque di risulta in adeguati serbatoi fuori terra, muniti di vasca di contenimento. L'area è coperta da una tettoia parzialmente tamponata e dotata dei necessari presidi ambientali, peraltro in ottemperanza alla normativa vigente (con particolare riferimento a quanto indicato nella circolare ministeriale recante «Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi»). Nello specifico, si evidenzia che i presidi ambientali previsti dagli atti autorizzativi precedenti per la gestione delle emissioni odorigene in atmosfera sono i seguenti:

a. abbattimento delle polveri e delle emissioni odorigene attraverso idoneo dispositivo ventilatore umidificatore, in ossequio a quanto previsto dalla scrivente società con la ASL competente;

b. attività di pulizia (manuale e/o meccanizzata) giornaliera a fine servizio delle aree non destinate allo stoccaggio dei rifiuti; le acque di lavaggio dovranno essere raccolte ed inviate ad idoneo impianto autorizzato di recupero/smaltimento;

c. limitazione allo stretto necessario del tempo di permanenza dei rifiuti scaricati sulla pavimentazione, prima di essere inviati a pressatura e successiva fasciatura con film plastico;

d. corretta frequenza di svuotamento dei serbatoi di accumulo dei reflui liquidi (eventuali colaticci insistenti sul pavimento e liquidi provenienti dall'attività di pressatura dei rifiuti) in funzione dei quantitativi giornalieri;

e. operazioni di trasferimento dei rifiuti gestite al «coperto»;

f. operazioni di scarico dei rifiuti effettuate con una bassa velocità di uscita ed una adeguata altezza di caduta;

2. è stato specificato, nel documento denominato «C6 - Nuova relazione tecnica dei processi produttivi», che ciascuno dei due serbatoi denominati «Sr1» e «Sr2» è dotato di vasca di contenimento della capacità pari al volume del serbatoio (8 m3);

3. è stato specificato, nel documento denominato «C6 - Nuova relazione tecnica dei processi produttivi», che il citato accumulo presenta un sistema di contenimento secondario (vasca di contenimento) della capacità pari al volume del serbatoio (10 m3);

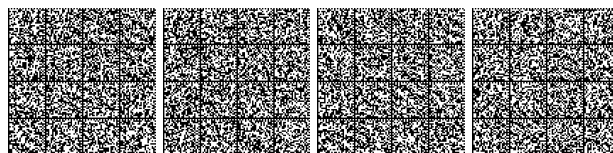
4. è stato chiarito, relativamente alla «Attività n. 4 - Sezione di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata, di nuova realizzazione (più brevemente VRD-NEW) con potenzialità di trattamento pari a 100.000 t/anno» del documento denominato «C6 - Nuova relazione tecnica dei processi produttivi», che lo stoccaggio degli EoW avverrà in modo distinto dallo stoccaggio dei rifiuti;

5. è stato chiarito, relativamente al «Ciclo plastica & carta/cartone» dell'«Attività n. 4 - Sezione di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata, di nuova realizzazione (più brevemente VRD-NEW) con potenzialità di trattamento pari a 100.000 t/anno» del documento denominato «C6 - Nuova relazione tecnica dei processi produttivi», quali siano i codici EER dei rifiuti in ingresso;

6. sono state specificate per tutte le aree di stoccaggio rifiuti, oltre alle superfici, anche le capacità di stoccaggio istantaneo (ton e/o m3);

7. è stata risolta la discrasia rilevata tra quanto contenuto a pag 49 del documento denominato «C6 - Nuova relazione tecnica dei processi produttivi» e quanto indicato a pag. 37 del documento denominato «Perizia tecnica» andando a correggere il contenuto della perizia tecnica;

8. è stata risolta la discrasia rilevata tra quanto contenuto a pag. 73 del documento denominato «C6 - Nuova relazione tecnica dei processi produttivi» e quanto rappresentato nell'elaborato grafico denominato «C11 - Planimetria modificata aree di stoccaggio»;



Documentazione:

1. si allega l'integrazione/modifica del progetto con la previsione (studio idraulico) di un innalzamento delle quote di imposta dell'area sulla quale vengono attualmente svolte le attività di trasferimento dei rifiuti. Si precisa che tale attività di innalzamento prevede tempistiche e costi rilevanti, come indicati nel documento allegato alla presente denominato «Messa in sicurezza locale trasferimento». Pertanto, stanti le risultanze dello studio e considerata la realizzazione, che secondo i cronoprogrammi ufficiali dovrebbe essere completata nell'ambito dei successivi trenta mesi circa, dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati di Roma in località Santa Palomba, nonché la realizzazione dei nuovi impianti aziendali per il trattamento della frazione organica (Cesano e Casal Selce) e delle frazioni secche da RD (Rocca Cencia e Ponte Malnome), tutti oggetto di finanziamento pubblico e di pubblica utilità, in completamento a dicembre 2026, che determineranno un riassetto generale dei flussi di rifiuti nel territorio di Roma Capitale, anche al fine di addivenire ad un ulteriore contenimento dei tempi di intervento e dei costi di realizzazione, si propone, in luogo dell'innalzamento delle quote d'imposta dell'area sulla quale vengono attualmente svolte le attività di trasferimento (di cui alle richiamate attività n. 1, 2 e 3) di attuare, secondo il cronoprogramma allegato alla presente, una serie di interventi di messa in sicurezza sviluppati nei limiti dell'area di stabilimento, progettati per la protezione idraulica dello stesso. Verranno altresì adottate procedure di emergenza da attivare in caso di diffusione di allerte meteo con rischio elevato (allerta rossa), che prevedranno la sospensione dei conferimenti di rifiuti e lo svuotamento delle trasferenze dai rifiuti in giacenza;

2. si allega la versione revisionata della planimetria denominata «C10a - Planimetria modificata reti fognarie» contenente la rappresentazione grafica (a.) di quanto descritto nel documento denominato «C6 - Nuova relazione tecnica dei processi produttivi» relativamente allo scarico SF1 e (b.) scarico verso il Rio Galeria del depuratore chimico-fisico e biologico di stabilimento;

3. si allega il documento denominato «C6 - Nuova relazione tecnica dei processi produttivi» modificato secondo quanto precedentemente riportato;

4. si riporta, nella planimetria denominata «C10a - Planimetria modificata reti fognarie» la georeferenziazione di tutti gli scarichi «M1» e «SF2» nel ricettore «Fosso lato nord afferente Rio Galeria»;

5. si riporta, nella planimetria denominata «C10a - Planimetria modificata reti fognarie» la georeferenziazione dello scarico del depuratore chimico-fisico e biologico di stabilimento «verso il Rio Galeria»;

6. vengono allegate le risultanze dello studio idrogeologico sul «fosso che scorre lungo il lato nord, afferente al Rio Galeria», effettuato da un geologo, dal quale si evinca il regime delle portate del corso d'acqua nel punto di scarico superiore a centoventi giorni l'anno;

7. viene allegato l'elaborato grafico denominato «C11 - Planimetria modificata aree di stoccaggio» modificato con (a.) l'indicazione della capacità di stoccaggio

istantaneo delle aree di stoccaggio rifiuti e con l'individuazione distinta dell'area di stoccaggio degli EoW, (b.) l'indicazione corretta dei rifiuti stoccati rispettivamente nelle aree denominate «A1» ed «A2» e (c.) la rappresentazione grafica dei bacini di contenimento con l'indicazione della loro capacità;

8. viene allegato l'elaborato grafico denominato «C13a_Planimetria viabilità di servizio interna» modificato con l'inserimento della legenda corretta relativamente ad ingresso/uscita mezzi per conferimento/ritiro indifferenziato sfuso/balle.

Stanti gli avvenuti aggiornamenti, si procede all'invio delle schede AIA denominate «Scheda B_rev.1» e «Scheda Brif_rev.1» che, nel recepire le indicazioni ricevute in merito agli stoccaggi di cui alla relazione C6, annullano e sostituiscono le versioni precedentemente consegnate;

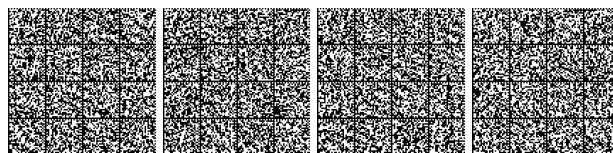
con nota prot. n. RM/4635 del 3 giugno 2025 (causa dimensioni file «Primo invio di quattro», prott. n. RM/4636 «Secondo invio di quattro», RM/4638 «Terzo invio di quattro», RM/4639 «Quarto invio di quattro», tutti del 3 giugno 2025), come parzialmente rettificata con nota prot. n. RM/4844 dell'11 giugno 2025 (causa dimensioni file «Primo invio di quattro», prott. n. RM/4845 «Secondo invio di quattro», RM/4846 «Terzo invio di quattro», RM/4847 «Quarto invio di quattro», tutti dell'11 giugno 2025) il Commissario straordinario ha provveduto, contestualmente, ad inoltrare la documentazione integrativa, presentata dalla società «AMA S.p.a.» con note acquisite ai prott. numeri RM/4571 e RM/4574 entrambi del 30 maggio 2025 e RM/4598, RM/4599, RM/4600, RM/4601, RM/4602 e RM/4603 tutti del 31 maggio 2025, agli enti/uffici invitati alla Conferenza di servizi, a richiedere agli stessi di far pervenire le determinazioni di rispettiva competenza ed a comunicare il rinvio dell'eventuale riunione in modalità sincrona alla data del 11 luglio 2025;

con nota prot. n. PG - 0109094.U del 7 luglio 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/5540, la società «AMA S.p.a.» ha trasmesso le seguenti «precisazioni», rappresentando che «Con riferimento a quanto in oggetto e più specificatamente in relazione alla tematica relativa allo scarico delle acque, si precisa che sia le acque ricadenti sulle superfici individuate come tetti e coperture dei fabbricati e sia le acque ricadenti sulle superfici individuate come piazzali pavimentati e viabilità interna, dopo aver attraversato gli opportuni punti di campionamento, saranno recapitati direttamente al fosso Rio Galeria, mediante condotta di scarico»;

con nota prot. n. RM/5572 del 7 luglio 2025 si è provveduto ad inoltrare le suddette «precisazioni» agli enti/uffici invitati alla Conferenza di servizi e, contestualmente, richiesto alla società «AMA S.p.a.» di fornire integrazioni in merito alle suddette «precisazioni» inerenti «alla tematica relativa allo scarico delle acque»;

con nota prot. 0121624.U del 28 luglio 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/6128, la società «AMA S.p.a.» ha trasmesso:

«1. Scheda catasto degli scarichi in acque superficiali (Modulo 4C) contenente la georeferenziazione ed una rappresentazione grafica (elaborato) del punto di scarico;



2. Relazione idrogeologica del “fosso Rio Galeria”, redatta da un geologo, che evidenzia come il regime naturale del fosso Galeria sia di tipo perenne, non rientrando nella tipologia dei corsi d’acqua di cui all’art. 124 comma 9 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, caratterizzati da una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni l’anno», richiedendo «una proroga di trenta giorni» relativa alla «documentazione attestante la legittima servitù di passaggio per giungere al “fosso Rio Galeria”», richiedendo, per i motivi nella nota stessa riportati, cui si rinvia, «...una proroga di trenta giorni a far data dalla data di invio...» della medesima nota;

con nota prot. n. RM/6205 del 30 luglio 2025 il Commissario straordinario, tenuto conto di quanto rappresentato nella nota acquisita al prot. n. RM/6128 del 28 luglio 2025, ha concesso alla società «AMA S.p.a.» la proroga richiesta e, contestualmente, trasmesso le integrazioni, acquisite con nota prot. n. RM/6128 del 28 luglio 2025, agli enti/uffici invitati alla Conferenza di servizi;

a riscontro di quanto richiesto dal Commissario straordinario con nota prot. n. RM/6536 del 12 agosto 2025 (ribadita con nota prot. n. RM/6612 del 25 agosto 2025), la società «AMA S.p.a.», con note prott. PG 0127951.U dell’8 agosto 2025, PG 0132413.U del 20 agosto 2025 e PG 0139620.U del 4 settembre 2025, acquisite, rispettivamente, ai prott. numeri RM/6480 dell’8 agosto 2025, RM/6586 del 20 agosto 2025 ed RM/6809 del 4 settembre 2025, ha trasmesso, fra l’altro, la seguente documentazione integrativa:

«dichiarazione, con valore di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ex art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di accettazione della servitù di passaggio, a favore di AMA S.p.a., per il passaggio di una condotta interrata relativa all’impianto di trattamento di rifiuti in via Benedetto Luigi Montel 61/63 - Roma, località Ponte Malnome, rilasciata dall’unico proprietario del fondo sito nel Comune di Roma identificato in catasto alla sez. D foglio 746 particelle 461 e 457 e controfirmata sia dall’attuale proprietario del sito, sia dal rappresentante della società Trash S.r.l., con sede in Roma, via Licenza n. 9, in qualità di prossimo acquirente del bene»;

«Visura camerale»;

«Planimetria»;

«documentazione attestante l’effettiva proprietà dell’area» identificata «in catasto alla sez. D foglio 746 particelle 461 e 457»;

con nota prot. n. RM/6829 del 5 settembre 2025 si è provveduto alla trasmissione delle note inviate della società «AMA S.p.a.», inviate ad integrazione della documentazione agli atti relativa allo scarico idrico, prott. PG 0127951.U dell’8 agosto 2025, PG 0132413.U del 20 agosto 2025 e PG 0139620.U del 4 settembre 2025, acquisite, rispettivamente, ai prott. numeri RM/6480 dell’8 agosto 2025, RM/6586 del 20 agosto 2025 ed RM/6809 del 4 settembre 2025, agli enti/uffici partecipanti alla Conferenza di servizi e, contestualmente, si è richiesto alla competente Città Metropolitana di Roma

Capitale - Hub II «Sostenibilità territoriale» - Dip.to III «Ambiente e tutela del territorio: acqua - rifiuti - energia» di inviare il parere di propria competenza;

con nota prot. PG 0163996.U del 17 ottobre 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/8013, la società «AMA S.p.a.», «A seguito di approfondimenti tecnici, relativi al trattamento delle acque di prima e seconda pioggia», ha presentato integrazioni documentali spontanee, a parziale modifica della documentazione agli atti della Conferenza di servizi in oggetto;

con nota prot. n. RM/8046 del 20 ottobre 2025 si è provveduto alla trasmissione della suddetta nota agli enti/uffici partecipanti alla Conferenza di servizi e, contestualmente, all’unico fine di addivenire ad una decisione che fosse risolutiva del procedimento in corso, si è richiesto alla competente Città Metropolitana di Roma Capitale - Hub II «Sostenibilità territoriale» - Dip.to III «Ambiente e tutela del territorio: acqua - rifiuti - energia» di esprimere nuovamente il proprio parere.

Considerato che:

in sede di Conferenza di servizi sono stati acquisiti i pareri come, in sintesi, di seguito riportati:

il Ministero della cultura - Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, nella nota prot. 0022463-P del 18 aprile 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/3375 (Allegata), ha, fra l’altro, rappresentato che «dopo aver visionato gli elaborati progettuali e per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art. 29-*nonies* del decreto legislativo n. 152/2006 esprime parere favorevole alle modifiche proposte in quanto non appaiono sostanziali rispetto al progetto autorizzato. Tuttavia:

per gli aspetti paesaggistici, in un’ottica di indirizzo si propone:

la conservazione e l’integrazione delle alberature esistenti;

la piantumazione di alberi lungo il perimetro che delimita la zona dell’intervento verso l’esterno, con specie autoctone o compatibili con l’area oggetto di qualificazione, da valutare con l’ausilio di un esperto agronomo;

la eventuale condivisione di un progetto di inserimento paesaggistico di approfondimento, con analisi della qualità architettonica degli elementi di confine con l’esterno - muri, siepi e reti di confine - e dei corpi illuminanti che possa determinare un filtro visivo di mitigazione e compensazione degli effetti del nuovo intervento progettuale di adeguamento tecnologico, anche in vista di un miglioramento nella percezione complessiva dell’area.

Per gli aspetti archeologici:

per quanto concerne la tutela archeologica, considerato che l’area interessata dai lavori ricade in zona caratterizzata da potenziale archeologico, si prescrive l’esecuzione di saggi archeologici preventivi. Questi andranno effettuati sia nelle aree non interessate precedentemente dalle attività estrattive, sia in quelle già cavate, in considerazione della presenza già nota nell’area di importanti depositi fossili di interesse paleontologico;



i saggi saranno eseguiti, sotto la Direzione scientifica e con modalità stabilite dalla scrivente, con l'assistenza scientifica di archeologi professionisti esterni (il cui *curriculum* dovrà essere preventivamente sottoposto a questo ufficio) e oneri interamente a carico della Committenza. L'archeologo incaricato di seguire i lavori, prescelto tra quelli in possesso dei requisiti previsti dalla I fascia dell'Elenco nazionale degli archeologi così come stabilito dalla legge 110 del 22 luglio 2014 e dal decreto ministeriale 244 del 20 maggio 2019, dovrà obbligatoriamente prendere contatti diretti con questa Soprintendenza, prima dell'inizio delle opere, per visionare la documentazione relativa ai ritrovamenti archeologici avvenuti nella zona. Inoltre, dovrà essere comunicata con congruo anticipo la data di inizio dei lavori, al fine di consentire a questo Ufficio di programmare adeguatamente;

L'attività di controllo e la Direzione scientifica dei lavori in oggetto. Si fa presente fin da ora che, in caso di ritrovamenti archeologici soggetti alla normativa vigente (decreto legislativo n. 2004/42, art. 90), dovrà esserne fatta immediata segnalazione alla scrivente e potrà determinarsi l'esigenza di modificare anche in modo sostanziale il progetto e/o le modalità di scavo e ricerca. In caso di ritrovamenti archeologici, si potrà determinare la necessità di arrivare all'esaurimento del deposito, secondo le indicazioni del funzionario competente. Si ricorda che, anche in caso di assenza di evidenze stratigrafiche o di strutture d'interesse archeologico, tutte le escavazioni realizzate per la realizzazione delle indagini dovranno sempre essere posizionate topograficamente e presenti nella documentazione scientifica prodotta secondo gli standard stabiliti da questo ufficio <https://www.archeositarproject.it/manuale-uso/linee-guida/>;

L'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, nella nota prot. 4814 del 17 aprile 2025, acquisita al prot. n. RM/3408 del 18 aprile 2025 (Allegata) ha, fra l'altro, rappresentato «rispetto al suddetto Piano di gestione delle acque, adottato dalla Conferenza istituzionale permanente di questa Autorità nella seduta del 20 dicembre 2021 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2023, si rilevano le seguenti potenziali interferenze:

L'area di intervento risulta interessata dalla presenza del corpo idrico sotterraneo denominato Unità Monti Sabatini, identificato con il codice IT12VU002 classificato in stato quantitativo «buono» ed in stato chimico «scarso», per il quale la Regione Lazio ha previsto il raggiungimento dell'obiettivo di qualità «buono» al 2027. Si rimanda ai competenti Uffici regionali e all'ARPA Lazio per ogni valutazione di natura tecnica, circa i possibili impatti dell'intervento ai fini del raggiungimento di detto obiettivo;

inoltre, l'intervento è ubicato a circa 300 m dal corpo idrico superficiale fortemente modificato denominato «Fosso Rio Galeria» identificato con il codice IT12N010_Galeria2_14SS3T, classificato in stato quantitativo «buono» ed in stato chimico «scarso»;

in relazione all'interferenza con il Piano di gestione delle acque, ai sensi della direttiva quadro acque

2000/60/CE, nell'attuazione degli interventi deve essere sempre perseguito l'obiettivo primario di salvaguardia e protezione delle falde,

ovvero, dovrà essere prestata particolare attenzione a non compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale per tutti i corpi idrici, previsti dalla pianificazione di bacino e influenzati direttamente o indirettamente dal progetto in oggetto, pertanto si raccomanda quanto segue:

L'elaborazione e l'implementazione di un Piano di monitoraggio quali - quantitativo dell'acquifero potenzialmente impattato dall'intervento (Unità Monti Sabatini), con la previsione di campagne di campionamento da estendersi nell'arco dell'anno in funzione delle diverse condizioni stagionali, fatte salve le determinazioni degli enti istituzionalmente competenti;

di porre particolare attenzione nel garantire l'impermeabilizzazione delle superfici e/o delle aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, e dal trattamento e recupero dei rifiuti;

L'attuazione degli adempimenti di cui alla parte III del decreto legislativo n. 152/2006 e alle NTA del Piano di tutela delle acque «Allegato alla deliberazione consiliare 23 novembre 2018, n. 18 in materia di scarichi di acque reflue e di prima pioggia».

Da ultimo nella nota prot. 7761 del 26 giugno 2025, acquisita al prot. n. RM/5303 del 27 giugno 2025 (Allegata), dopo aver «richiamato quanto già argomentato con propria nota prot. n. 4814 del 17 aprile 2025, ed in particolare: «Al riguardo dovrà essere svolta una verifica idraulica, dell'intervento proposto, con tempo di ritorno pari a 200 anni e l'opportunità di verifica anche con Tr 50 e Tr 500 anni al fine di garantire le condizioni di cui sopra e di riscontrare inoltre il non aggravio della pericolosità, nelle aree finitime», esaminata la documentazione integrativa pervenuta», ha, fra l'altro, rappresentato che «L'impianto proposto prevede la realizzazione di un nuovo capannone con demolizione di corpi di fabbrica esistenti, a rischio crollo, e l'introduzione di migliorie impiantistiche con potenziamento di quelli esistenti, il tutto mediante impiego di macchinari maggiormente performanti. Sono previsti, altresì, interventi finalizzati alla messa in sicurezza idraulica dell'edificio ed area adibiti alle operazioni di trasferta dei rifiuti. [...] Nel merito del P.A.I. - Piano di assetto idrogeologico - Piano stralcio per il tratto da Castel Giubileo alla foce - P.S.5

L'area oggetto di intervento risulta ricompresa:

all'interno delle fasce a pericolosità idraulica di tipo «A» (R4), «B» (R3) e «C» (R2) così come definite dal vigente Piano di assetto idrogeologico, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

all'interno dell'Ambito delle acque dei corridoi ambientali come definiti dal Piano stralcio per il tratto da Castel Giubileo alla foce - P.S.5, Approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2009 (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 19 maggio 2009) e successivi aggiornamenti.



Al riguardo lo studio di compatibilità idrologica ed idraulica prodotto ha evidenziato la possibilità di garantire la sicurezza idraulica delle opere di nuova costruzione prevedendone la realizzazione su un terrapieno opportunamente progettato e caratterizzato da idonea quota di coronamento (superiore a quella raggiunta dalla piena duecentennale), pari a 15.65 m s.l.m.

Allo stesso modo sono state eseguite verifiche finalizzate ad individuare le azioni (a scala locale) necessarie per porre in sicurezza idraulica anche l'esistente edificio della trasferta, che, nella attuale configurazione, risulta soggetto a frequenti inondazioni. A tal fine, sono state individuate due possibili soluzioni progettuali:

la prima soluzione progettuale prevede la demolizione del capannone esistente, la realizzazione di un terrapieno mediante un innalzamento del piano di campagna di 1,60 metri e la successiva ricostruzione di un capannone prefabbricato a copertura piana, mantenendo le medesime dimensioni dell'edificio originario;

la seconda soluzione progettuale consiste nella realizzazione di un muro di contenimento, dell'altezza pari a 1,65 metri, lungo l'intero perimetro del locale trasferta, unitamente alla posa in opera di due rampe a pendenza costante, finalizzate a consentire l'accesso dei mezzi di servizio in condizioni di sicurezza e continuità operativa.

Nello specifico, le analisi svolte hanno determinato quanto segue.

La modellazione «*ante Operam*» del deflusso idrico del Rio Galeria, interferente con l'opera di progetto, ha evidenziato come lo stesso, nel caso di eventi pluviometrici caratterizzata da tempi di ritorno di 200 anni determini l'allagamento delle aree di intervento.

Con il presente studio si è valutato un intervento locale, nell'area dello stabilimento, teso a mettere in sicurezza idraulica, unitamente al nuovo impianto di trattamento rifiuti, anche l'esistente locale della trasferta, previa sua demolizione e ricostruzione in quota.

Il confronto tra le situazioni *ante* e *post operam* evidenzia che le opere di progetto generano un limitato rigurgito del deflusso idrico in prossimità del terrapieno senza tuttavia creare significative variazioni nel Rio Galeria. Infatti, nella sezione di controllo n. 2, posta a circa 600 m dall'area di intervento, le portate e le velocità, nelle due condizioni, sono praticamente sovrapponibili.

Con riferimento alle velocità si osserva che le variazioni orografiche determinano una limitata riduzione nella sezione immediatamente a monte dell'intervento (Sezioni 1).

Inoltre, dalla sovrapposizione delle aree allagabili si evince che le differenze planimetriche dell'impronta di allagamento sono limitate a piccole aree. In particolare, le opere di progetto non comportano alcuna variazione del livello di sicurezza nelle aree del Bacino Rio Galeria.

In riferimento alla richiesta di fornire idonea documentazione riguardo alla natura pubblica dell'intervento ed alla sua non delocalizzabilità, si prende atto dell'allegata deliberazione n. 288 del 7 agosto 2024 della Giunta Capitolina, con la citata deliberazione della Giunta Capi-

tolina n. 199 del 13 giugno 2024 (Conferimento ad AMA S.p.a. del potere espropriativo in funzione della realizzazione degli impianti anaerobici di gestione dei rifiuti in via di Casal Selce (Municipio XIII) e via della Stazione di Cesano (Municipio XV). Integrazione della convenzione di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 468 del 29 dicembre 2023. Approvazione del documento disciplinare della delega all'esercizio del potere espropriativo conferita ad AMA S.p.a.), con cui Roma Capitale ha delegato la società AMA S.p.a. - ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera b), 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 10, comma 1 del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 108/2021, nonché di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità - all'esercizio del potere espropriativo con riferimento alle aree strumentali al compimento degli impianti di recupero e valorizzazione della frazione organica di Casal Selce e di Cesano, non ancora acquisite al patrimonio di Roma Capitale ed ivi catastalmente individuate, alle condizioni tutte stabilite nello stesso atto. Alla luce di quanto sopra, valutati i contenuti delle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico ed in particolare dalla lettura combinata degli articoli 28, 29, 30 e 46, per quanto di competenza, questa Autorità di bacino distrettuale ritiene che l'intervento così come proposto, nella sua interezza, considerata anche la natura di interesse pubblico dell'opera in quanto finalizzata all'espletamento di un servizio pubblico, sia compatibile con la pianificazione di bacino vigente;

Città Metropolitana di Roma Capitale - Hub II «Sostenibilità territoriale» - Dipartimento III «Ambiente e tutela del territorio: acqua - rifiuti - energia», da ultimo, nella nota prot. 219399 del 30 ottobre 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/8241 (Allegata) (altre note: prot. 74616 del 18 aprile 2025, acquisita al prot. n. RM/3435 del 21 aprile 2025, prot. 132961 del 27 giugno 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/5321, prot. 183972 del 17 settembre 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/7055 - Allegata), ha rappresentato, in «materia di scarico reflui» che «Viste le integrazioni progettuali trasmesse dall'ufficio del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, prot.n. RM/2025/0006829 del 5 settembre 2025 e prot.n. RM/2025/0008046 del 20 ottobre 2025, dalle quali si evince che:

i reflui depurati di prima pioggia sono scaricati, per mezzo di una condotta, nel corso d'acqua superficiale Rio Galeria;

il corso d'acqua superficiale Rio Galeria, nel punto di scarico dei reflui, ha una portata nulla inferiore a centoventi giorni l'anno;

Per lo scarico di acque di prima pioggia depurate nel corpo idrico superficiale, accatastato con il nome fosso Rio Galeria, si raccomanda il rispetto dei seguenti valori limite e condizioni operative:

rispetto dei limiti di cui alla tabella 3 all. 5 parte terza decreto legislativo n. 152/2006, scarico in acque superficiali;



non attivare nuovi scarichi se non autorizzati dall'ente competente (decreto legislativo n. 152/2006, art. 124 comma 1);

non conseguire i limiti di accettabilità previsti nell'autorizzazione, mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo (decreto legislativo n. 152/2006, art. 101 comma 5);

mantenere in condizioni di accessibilità gli scarichi per consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico nei punti assunti per la misurazione (decreto legislativo n. 152/2006, art. 101 comma 3);

gestire i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue nel rispetto della Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006;

mantenere libere da lavorazioni e depositi di rifiuti le aree "esterne" (non al coperto) dell'impianto.

Inoltre, si ricorda che, per lo scarico in corpo idrico superficiale Rio Galeria delle acque di prima pioggia depurate e delle acque di seconda pioggia, il proponente dovrà conseguire anche l'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del regio decreto n. 523/1904».

In relazione alle «emissioni in atmosfera», nella nota prot. 183972 del 17 settembre 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/7055 e richiamata nella nota prot. 219399 del 30 ottobre 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/8241, da ultimo trasmessa, ha fornito una serie di raccomandazioni;

Roma Capitale - Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti - E.Q. «Valutazioni Ambientali», con nota prot. NA13550 del 23 giugno 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/5178 (Allegata), ha trasmesso i «...pareri degli Uffici di Roma Capitale»;

il Dip.to ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti - servizio prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico, nella nota protocollo NA7393 dell'8 aprile 2025, ha rappresentato che «A seguito dell'analisi della documentazione, pervenuta in data 1° aprile 2025, lo scrivente Ufficio conferma il parere favorevole di compatibilità acustica ambientale trasmesso con nota prot. NA20671 del 14 settembre 2023», precisando che «relativamente alle fasi di realizzazione degli interventi in oggetto, la società incaricata di realizzare i lavori previsti dovrà presentare istanza di cantiere, eventualmente anche in deroga ai limiti acustici dettati per la zona dalla Del. C.C. n. 12 del 29 gennaio 2004, con allegata documentazione di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica, iscritto nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica»;

il Dip.to ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti - servizio prevenzione inquinamento atmosferico e olfattivo, nella nota prot. NA13221 del 19 giugno 2025, ha rappresentato che «vista la documentazione tecnica a corredo dell'istanza, si conferma, per quanto di stretta competenza dello scrivente, il parere di massima favorevole già espresso con nota prot. NA 21279 del 21 settembre 2023 [...] con le prescrizioni ivi formulate», cui si rinvia;

il Dip.to ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti - coordinamento uffici impianti di depurazione - ufficio approvazione impianti depurazione, nella nota prot. NA12986 del 17 giugno 2025, per quanto nella stessa riportato, cui si rinvia, ha, infine, evidenziato «la non competenza della scrivente amministrazione in quanto lo scarico avviene come già detto in un corpo idrico superficiale la cui competenza permane in carico alla Città Metropolitana di Roma Capitale»;

Il Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica - Direzione pianificazione generale - U.O. Piano regolatore - Servizio pianificazione ambientale e demanio, nella nota prot. QI87080 del 17 aprile 2025, ha rappresentato che «Dalle verifiche istruttorie di competenza è emerso quanto segue:

nel Piano regolatore generale (P.R.G.) vigente, approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 12 febbraio 2008 e successiva deliberazione C.S. n. 48 del 7 giugno 2016 (di presa d'atto del disegno definitivo), ricade:

nell'elaborato prescrittivo "3. Sistemi e Regole 1:10.000" (foglio 15) nella componente:

per la maggior parte "Infrastrutture tecnologiche" - Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti, disciplinata dall'art. 102 delle N.T.A. del P.R.G. vigente;

in minima parte "Strade" - Infrastrutture per la mobilità - Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti, disciplinata dagli articoli 89 e 90 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, all'interno del Programma integrato prevalentemente per attività: att. mun. XV Malnomeno - Città da ristrutturare, disciplinato dall'art. 53 delle N.T.A. del P.R.G. vigente;

nell'elaborato prescrittivo "4. Rete ecologica 1:10.000" (foglio 15) non è interessata da alcuna componente, disciplinata dall'art. 72 delle N.T.A. del P.R.G. vigente; si segnala altresì, la presenza nelle immediate vicinanze di "filari alberati";

nell'elaborato gestionale "G1. Carta per la qualità 1:10.000" (foglio 15), come aggiornato con deliberazione di A.C. n. 60 del 27 giugno 2024, non risulta censita;

nell'elaborato gestionale "G8. Standard urbanistici 1:10.000" (foglio 15) non è interessata da alcuna classificazione».

Ha, pertanto, rappresentato che «Alla luce di quanto su esposto, sotto l'aspetto urbanistico, il nuovo impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata di Ponte Malnomeno, ricadente nella componente "Infrastrutture tecnologiche", risulta compatibile con la destinazione dell'area, in quanto gli articoli 102 e 106 delle N.T.A. del PRG vigente consentono la realizzazione di detti impianti di gestione rifiuti...». Ha, infine, evidenziato che «quest'ufficio, esprimendosi nell'ambito della destinazione urbanistica, non entra nel merito della verifica dell'assentibilità del progetto, in relazione alla conformità agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi vigenti, alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, per la quale si rimanda al parere dell'ufficio competente, così come individuato ai sensi dell'art. 67 del regolamento del decentramento amministrativo, approvato con D.C.C.



n. 10/1999 e successive modificazioni ed integrazioni» rimandando «al parere di enti e di uffici preposti alla salvaguardia della salute e della tutela ambientale»;

il Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici - Direzione energia e infrastrutture a rete - Servizio III - Coordinamento S.I.I. e realizzazione opere idrauliche, nella nota prot. QN125435 del 16 giugno 2025, ha rilevato che «gli interventi oggetto della Conferenza di servizi indetta non coinvolgono opere di propria competenza - ovvero, infrastrutture e servizi afferenti al Servizio idrico integrato, affidate in concessione esclusiva al gestore, Acea ATO 2 S.p.a. - in quanto le acque reflue prodotte dall'impianto vengono depurate e scaricate in acque superficiali, nel fosso di Rio Galera»;

il Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti - Direzione programmazione e attuazione dei piani di mobilità sostenibile - Servizio progetti stradali e disciplina di traffico, nella nota prot. QG32485 del 19 giugno 2025, dopo aver evidenziato che «nel procedimento PAUR per l'impianto in parola, AMA S.p.a. ha dichiarato una stima di 170 mezzi pesanti giornalieri generati/attratti dall'impianto, secondo il suo assetto operativo futuro. Nell'elaborato da ultimo presentato relativo alla procedura di istanza in oggetto, denominato «Nuova relazione dei processi produttivi», si rappresenta che «L'attività alla massima produttività prevista comporta un'entrata di circa 50 mezzi/giorno, con un massimo di 80 mezzi in caso di utilizzo esclusivo di mezzi di prossimità nella raccolta...» e che «Il numero dei mezzi in uscita è inferiore al numero dei mezzi in entrata...», e «prendendo atto che le modifiche in oggetto porteranno secondo quanto rappresentato nella documentazione trasmessa, una riduzione del flusso dei mezzi pesanti», ha espresso «parere favorevole per quanto di competenza»;

la Sovrintendenza Capitolina - Direzione interventi su edilizia monumentale - Servizio coordinamento gestione del territorio, carta dell'Agro, Forma Urbis e carta per la qualità, nella nota prot. RI17387 del 28 aprile 2025, ha rappresentato che «L'impianto non risulta censito nella «Carta per la qualità» del PRG vigente» e che, pertanto, «il proprio parere non è dovuto, in quanto non sussistono profili di competenza»;

le varianti presentate, come emerso in sede di Conferenza di servizi, risultano non sostanziali non rientrando fra quelle previste all'art. 5 lettera *l) bis* decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni che identifica, come modifiche sostanziali, «la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa»;

i pareri pervenuti relativamente agli aspetti di conformità tecnica dell'impianto, sono da considerarsi favorevoli o favorevoli con prescrizioni, ovvero non ostativi della modifica non sostanziale dell'AIA di cui all'ordi-

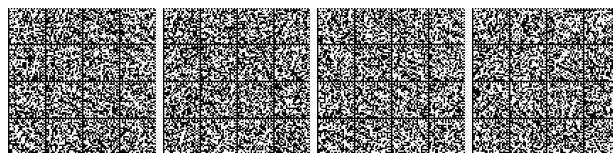
nanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. RM/2725, del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, relativa al progetto «Realizzazione impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata...», come integrata con l'ordinanza n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. RM/7857, modificata dall'ordinanza n. 23 dell'8 maggio 2025, prot. n. RM/3852, da ultimo, prorogata con ordinanza straordinaria n. 29 del 19 giugno 2025, prot. 5079, (tutte rilasciate alla società «AMA S.p.a.» dal medesimo Commissario straordinario);

rispetto ai pareri non espressi entro il termine procedurale indicato negli atti della Conferenza di servizi, ai sensi del comma 4 dell'art. 14-*bis* della legge n. 241/1990 «la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera *c*), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito»;

Considerato, altresì, che:

nel parere dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, nota prot. 7761 del 26 giugno 2025, acquisita al prot. n. RM/5303 del 27 giugno 2025, dopo aver rilevato che «lo studio di compatibilità idrologica ed idraulica prodotto ha evidenziato la possibilità di garantire la sicurezza idraulica delle opere di nuova costruzione prevedendone la realizzazione su un terrapieno opportunamente progettato e caratterizzato da idonea quota di coronamento (superiore a quella raggiunta dalla piena duecentennale), pari a 15.65 m s.l.m. Allo stesso modo sono state eseguite verifiche finalizzate ad individuare le azioni (a scala locale) necessarie per porre in sicurezza idraulica anche l'esistente edificio della trasferta, che, nella attuale configurazione, risulta soggetto a frequenti inondazioni. A tal fine, sono state individuate due possibili soluzioni progettuali: 1. La prima soluzione progettuale prevede la demolizione del capannone esistente, la realizzazione di un terrapieno mediante un innalzamento del piano di campagna di 1,60 metri e la successiva ricostruzione di un capannone prefabbricato a copertura piana, mantenendo le medesime dimensioni dell'edificio originario; 2. La seconda soluzione progettuale consiste nella realizzazione di un muro di contenimento, dell'altezza pari a 1,65 metri, lungo l'intero perimetro del locale trasferta, unitamente alla posa in opera di due rampe a pendenza costante, finalizzate a consentire l'accesso dei mezzi di servizio in condizioni di sicurezza e continuità operativa», ha ritenuto, per le motivazioni nella stessa riportate, cui si rinvia, che «l'intervento così come proposto, nella sua interezza, considerata anche la natura di interesse pubblico dell'opera in quanto finalizzata all'espletamento di un servizio pubblico, sia compatibile con la pianificazione di bacino vigente»;

in relazione a tali due soluzioni prospettate in merito all'area adibita ad «Attività 1 - Trasferta con pressofilmatura e trasferta rifiuto», nella nota prot. PG - 0088482.U del 30 maggio 2025, acquisita al prot. n. RM/4598 del 31 maggio 2025, la società «A.M.A.



S.p.a.», «stanti le risultanze dello studio e considerata la realizzazione, che secondo i cronoprogrammi ufficiali dovrebbe essere completata nell'ambito dei successivi trenta mesi circa, dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati di Roma in località Santa Palomba, nonché la realizzazione dei nuovi impianti aziendali per il trattamento della frazione organica (Cesano e Casal Selce) e delle frazioni secche da RD (Rocca Cencia e Ponte Malnome), tutti oggetto di finanziamento pubblico e di pubblica utilità, in completamento a dicembre 2026, che determineranno un riassetto generale dei flussi di rifiuti nel territorio di Roma Capitale, anche al fine di addivenire ad un ulteriore contenimento dei tempi di intervento e dei costi di realizzazione», ha proposto, «in luogo dell'innalzamento delle quote d'imposta dell'area sulla quale vengono attualmente svolte le attività di trasferta (di cui alle richiamate Attività n. 1, 2 e 3) di attuare, secondo il cronoprogramma allegato alla presente, una serie di interventi di messa in sicurezza sviluppati nei limiti dell'area di stabilimento, progettati per la protezione idraulica dello stesso» («Soluzione 2» del documento denominato «Messa in sicurezza locale trasferta»), rappresentando, altresì, che «Verranno altresì adottate procedure di emergenza da attivare in caso di diffusione di allerte meteo con rischio elevato (allerta rossa), che prevedranno la sospensione dei conferimenti di rifiuti e lo svuotamento delle trasferte dai rifiuti in giacenza»;

nella medesima nota, altresì, la società «A.M.A. S.p.a.» precisa «che la "Attività 1 - Trasferta con pressofiltratura e trasferta rifiuto indifferenziato" avviene in un sito dotato di pavimentazione industriale di adeguata pendenza ed apposita rete di drenaggio e raccolta delle eventuali acque di risulta in adeguati serbatoi fuori terra, muniti di vasca di contenimento. L'area è coperta da una tettoia parzialmente tamponata e dotata dei necessari presidi ambientali, peraltro in ottemperanza alla normativa vigente (con particolare riferimento a quanto indicato nella circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi")»;

l'impianto di trattamento rifiuti di Ponte Malnome, come sopra riportato, risulta fra i progetti accettati e finanziati di cui all'allegato 1 del decreto interministeriale del 31 agosto 2022 ed è, altresì, stato inserito nel Piano investimenti di Roma Capitale 2023-2025 in quanto strategico per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC);

con la richiamata deliberazione n. 468 del 29 dicembre 2023 la Giunta Capitolina ha individuato la società «AMA S.p.a.» quale soggetto realizzatore di tale intervento;

con la citata deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015 l'assemblea capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad «AMA S.p.a.», società *in house* di Roma Capitale, del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della Città di Roma...», sulla base del piano economico finanziario pluriennale alla stessa allegato;

con la richiamata deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024 la Giunta capitolina ha approvato il nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale ed «AMA S.p.a.» per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024;

al comma 1 dell'art. 29-*nonies* del titolo III-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, testualmente, si legge che «...L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni...».

Verificato che la società «AMA S.p.a.», come da ricevuta allegata alla comunicazione acquisita al prot. n. RM/2558 del 25 marzo 2025, ha provveduto ad effettuare il pagamento delle spese istruttorie, come disposte dalla D.G.R. Lazio n. 13 del 19 gennaio 2021, la cui disciplina tariffaria è stata adottata dal Commissario straordinario, da ultimo, con disposizione n. 49 del 4 dicembre 2024, prot. RM/7255;

Ritenuto di poter recepire le modifiche non sostanziali dell'AIA di cui all'ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. RM/2725, relativa al progetto «Realizzazione impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata...», come integrata con l'ordinanza n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. RM/7857, modificata dall'ordinanza n. 23 dell'8 maggio 2025, prot. n. RM/3852, da ultimo, prorogata con ordinanza straordinaria n. 29 del 19 giugno 2025, prot. 5079, (tutte rilasciate alla società «AMA S.p.a.» dal medesimo Commissario straordinario), comunicate con nota acquisita al prot. n. RM/2558 del 25 marzo 2025, con la seguente documentazione progettuale, acquisita ai prott. numeri RM/2591, RM/2592, RM/2593, RM/2594 ed RM/2595, tutti del 25 marzo 2025, come integrata con note acquisite ai prott. numeri RM/4571 e RM/4574, entrambi del 30 maggio 2025, RM/4598, RM/4599, RM/4600, RM/4601, RM/4602 ed RM/4603 tutti del 31 maggio 2025, RM/6128 del 28 luglio 2025, RM/6480 dell'8 agosto 2025, RM/6536 del 12 agosto 2025, RM/6586 del 20 agosto 2025, RM/6809 del 4 settembre 2025 e, da ultimo, con nota acquisita al prot. n. RM/8013 del 17 ottobre 2025;

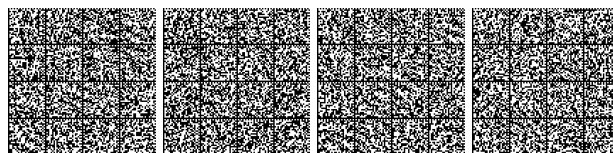
Visto il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario straordinario in data 5 novembre 2025 prot. n. RM/8382 ed espresso con nota Regione Lazio prot. R.U. U. 1107337 del 10 novembre 2025, acquisita in pari data al protocollo del Commissario straordinario al n. RM/8482;

Per quanto espresso in premessa e *nei considerata*, a seguito di un'attenta ponderazione dei plurimi interessi coinvolti ed a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Dispone:

relativamente all'impianto di trattamento rifiuti, sito in via Benedetto Luigi Montel 61/63, località Ponte Malnome - Roma:

A. di recepire ai sensi dell'art. 29-*nonies* del titolo III-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione integrata ambientale



di cui all'ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. RM/2725, relativa al progetto «Realizzazione impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata...», come integrata con l'ordinanza n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. RM/7857, del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, modificata dall'ordinanza n. 23 dell'8 maggio 2025, prot. n. RM/3852, da ultimo, prorogata con ordinanza straordinaria n. 29 del 19 giugno 2025, prot. 5079, (tutte rilasciate alla società «AMA S.p.a.» dal medesimo Commissario straordinario), comunicate con nota acquisita al prot. n. RM/2558 del 25 marzo 2025, con la seguente documentazione progettuale, acquisita ai prott. numeri RM/2591, RM/2592, RM/2593, RM/2594 ed RM/2595, tutti del 25 marzo 2025, come integrata con note acquisite ai prott. numeri RM/4571 e RM/4574, entrambi del 30 maggio 2025, RM/4598, RM/4599, RM/4600, RM/4601, RM/4602 ed RM/4603 tutti del 31 maggio 2025, RM/6128 del 28 luglio 2025, RM/6480 dell'8 agosto 2025, RM/6536 del 12 agosto 2025, RM/6586 del 20 agosto 2025, RM/6809 del 4 settembre 2025 e, da ultimo, con nota acquisita al prot. n. RM/8013 del 17 ottobre 2025;

B. di aggiornare l'Autorizzazione integrata ambientale di cui all'ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. RM/2725, relativa al progetto «Realizzazione impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata...», come integrata con l'ordinanza n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. RM/7857, del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, modificata dall'ordinanza n. 23 dell'8 maggio 2025, prot. n. RM/3852, da ultimo, prorogata con ordinanza n. 29 del 19 giugno 2025, prot. n. RM/5079, (tutte rilasciate alla società «AMA S.p.a.» dal medesimo Commissario straordinario), come da documentazione presentata dalla società «AMA S.p.a.» costituita dagli elaborati elencati al capitolo 8 dell'allegato tecnico; documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione di quella precedentemente approvata e che la società «AMA S.p.a.» dovrà, entro trenta giorni dal presente provvedimento, provvedere ad aggiornare in considerazione degli interventi, dalla stessa proposti, di cui alla «Soluzione 2» del documento denominato «Messa in sicurezza locale trasferta» («muro di contenimento» e «posa in opera di due rampe a pendenza costante»);

C. di approvare il documento denominato «Allegato Tecnico», che costituisce, anch'esso, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, nel quale sono state indicate le specifiche tecniche e le condizioni operative di gestione cui la società «AMA S.p.a.» è tenuta ad ottemperare nello svolgimento dell'attività autorizzata;

D. di stabilire che la realizzazione dell'impianto è subordinata all'ottenimento della variante ai titoli edilizi necessari alla realizzazione dei fabbricati previsti in progetto (VRD-NEW) e all'ottenimento dei titoli edilizi per la realizzazione degli interventi individuati per la «messa in sicurezza locale trasferta»;

E. di stabilire che la realizzazione delle opere idrauliche a servizio dell'impianto è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del regio decreto n. 523/1904 e regio decreto n. 368/1904 (l.r. 53/1998, D.G.R. 5079/1999);

F. di stabilire che l'esercizio dell'impianto è subordinato all'ottenimento del CPI (Certificato di prevenzione incendi) per le attività soggette al controllo di prevenzione incendi (decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011);

G. di stabilire che gli interventi di cui alla «Soluzione 2» del documento denominato «Messa in sicurezza locale trasferta», ovvero «muro di contenimento» e «posa in opera di due rampe a pendenza costante», proposti dalla società «AMA S.p.a.» dovranno essere realizzati entro sei mesi dalla data della presente ordinanza;

H. di stabilire che entro sessanta giorni dalla data della presente ordinanza, la società «AMA S.p.a.» dovrà presentare all'Autorità competente un piano di ripristino ambientale dell'area «dell'ex impianto di termovalorizzazione dei rifiuti sanitari, non più in esercizio dal 1° maggio 2015», che includa, oltre ad una descrizione dettagliata delle attività ed un cronoprogramma delle stesse, anche un piano di caratterizzazione delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee) con i parametri analitici da ricercare. Le attività di ripristino dovranno concludersi entro e non oltre due anni dalla data della presente ordinanza;

I. di stabilire che l'avvio effettivo dell'esercizio dell'attività resta subordinato alla prescrizione di cui alle lettere D, E ed F e alla prestazione delle garanzie finanziarie previste dalla deliberazione di Giunta regionale del Lazio n. 239 del 17 aprile 2009 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 7 maggio 2009, così come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale del Lazio n. 610 del 10 novembre 2015, nonché alla trasmissione del certificato di collaudo finale e della asseverazione di conformità delle opere realizzate e dell'impianto, a firma di tecnico professionista iscritto al competente Albo professionale e non incompatibile, attestante l'esatta realizzazione di quanto approvato e prescritto dagli enti che hanno partecipato al procedimento autorizzativo. Le garanzie finanziarie dovranno essere intestate al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Piazza del Campidoglio, 1 Roma - C.F. e P.IVA 96558420582 e redatte secondo gli schemi di polizza previsti all'allegato «B» del «Documento Tecnico», allegato 1, alla D.G.R. Lazio n. 239/09. Ai sensi dell'art. 7 della citata D.G.R. Lazio la durata delle garanzie finanziarie per l'attivazione e gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni; le suddette garanzie finanziarie, oltre che riferite agli estremi del presente provvedimento, dovranno essere prestate, in relazione ai quantitativi complessivi di rifiuti stoccabili. Il certificato di collaudo finale e l'asseverazione di conformità delle opere realizzate e dell'impianto, a firma di tecnico professionista iscritto al competente Albo professionale e non incompatibile, dovranno essere presentati al termine dei lavori;



J. di precisare che:

il presente provvedimento non modifica l'efficacia temporale dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con l'ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. RM/2725, ovvero dieci anni da tale data (fino al 29 settembre 2033);

il presente provvedimento comporta l'immediata cessazione dell'efficacia dell'ordinanza straordinaria n. 29 del 19 giugno 2025, prot. 5079;

AMA S.p.a., prima dell'inizio dei lavori, dovrà tenere conto di quanto previsto dall'art. 242-ter del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

il presente provvedimento dovrà essere conservato unitamente all'Autorizzazione integrata ambientale di cui all'ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. RM/2725, relativa al progetto «Realizzazione impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata...», come integrata con l'ordinanza n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. RM/7857, del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, modificata dall'ordinanza n. 23 dell'8 maggio 2025, prot. n. RM/3852, da ultimo, prorogata con ordinanza n. 29 del 19 giugno 2025, prot. n. RM/5079, (tutte rilasciate alla società «AMA S.p.a.» dal medesimo Commissario straordinario) ed esibito agli enti preposti al controllo che ne facciano richiesta;

K. di stabilire che la società «AMA S.p.a.» resta l'unica responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto ed è altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nella istanza di autorizzazione e successive integrazioni rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto;

L. di stabilire che in autotutela si potranno introdurre ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare ulteriori prescrizioni potranno essere impartite a seguito di comunicazione da parte degli enti preposti al controllo;

M. di prevedere, fatti salvi i casi di riesame previsti ai sensi dell'art. 29-octies, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che i contenuti del presente provvedimento possono essere oggetto di aggiornamento da parte dell'Autorità competente, una volta realizzate le condizioni per l'esercizio dell'installazione in questione;

N. di stabilire, ancora, che, a norma dell'art. 29-decies, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui

all'art. 29-quattordecies, l'Autorità competente procederà secondo la gravità delle infrazioni nei confronti della società «AMA S.p.a.»:

alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'Autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;

alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;

alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;

O. di stabilire che il presente provvedimento non esonera la società «AMA S.p.a.» dall'acquisizione di eventuali ulteriori pareri, assensi, nulla osta ed autorizzazioni non ricomprese nel presente atto e funzionali e/o necessari allo svolgimento dell'attività autorizzata;

P. di notificare la presente ordinanza, con tutta la documentazione allegata a supporto, ad AMA S.p.a. con contestuale trasmissione della stessa a tutti gli enti/uffici invitati ad esprimersi nel procedimento.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 al seguente link: <https://commissari.gov.it/giubileo2025>

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».

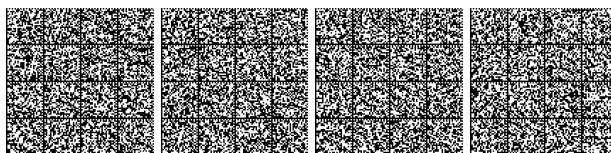
Roma, 17 novembre 2025

Il Commissario straordinario di Governo: GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati alla disposizione sono disponibili sul sito del Commissario di Governo <https://commissari.gov.it/giubileo2025/normativa/ordinanze-e-disposizioni/area-via-e-autorizzazioni-rifiuti/anno-2025/ordinanze-commissariali-anno-2025/>

25A06421



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 18 novembre 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di denosumab, «Evfraxy». (Determina n. 1599/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione dell'8 aprile 2016, n. 12, e, in particolare, l'art. 30 «Disposizioni transitorie e finali», comma 3, ai sensi del quale «le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA»;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della

salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;



Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 18 luglio 2025 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 15-19 settembre 2025;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 27 ottobre 2025 (prot. n. 0134556-27/10/2025-AIFA-UMGR-P) con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Evfraxy» (denosumab);

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La confezione del seguente medicinale biosimilare per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

EVFRAXY,

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *on-line* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3, dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottempe-

rino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18, della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Gli articoli 3, 4 e 5 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

6. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 18 novembre 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.



Farmaco biosimilare di nuova registrazione:

EVFRAXY;

codice ATC - principio attivo: M05BX04 denosumab;

titolare: Biosimilar Collaborations Ireland Limited;

cod. procedura EMEA/H/C/006526/0000;

GUUE 18 luglio 2025.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento dell'osteoporosi in donne in *post*-menopausa e in uomini ad aumentato rischio di fratture. Nelle donne in *post*-menopausa, «Evfraxy» riduce significativamente il rischio di fratture vertebrali, non vertebrali e di femore.

Trattamento della perdita ossea associata a terapia ormonale ablativa in uomini con cancro alla prostata ad aumentato rischio di fratture (vedere paragrafo 5.1). Negli uomini con cancro alla prostata in trattamento con terapia ormonale ablativa, «Evfraxy» riduce significativamente il rischio di fratture vertebrali.

Trattamento della perdita ossea associata a terapia sistemica con glucocorticoidi a lungo termine in pazienti adulti ad aumentato rischio di frattura (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione

Per uso sottocutaneo.

La somministrazione deve essere eseguita da un soggetto adeguatamente addestrato nelle tecniche di iniezione.

Per le istruzioni sull'uso, sulla manipolazione e sullo smaltimento, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/25/1946/001 - A.I.C.: 052339013 /E in base 32: 1KX8B5 - 60 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preimpilata (vetro) 1 ml (60 mg/ml) - 1 siringa preimpilata.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio garantirà che sia implementata una scheda promemoria per il paziente riguardo l'osteonecrosi della mandibola/mascella.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, reumatologo, geriatra, endocrinologo, ginecologo, ortopedico, nefrologo, oncologo e specialista in medicina fisica e riabilitativa (RRL).

25A06376

DETERMINA 18 novembre 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di nintedanib, «Nintedanib Viatris». (Determina n. 1598/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

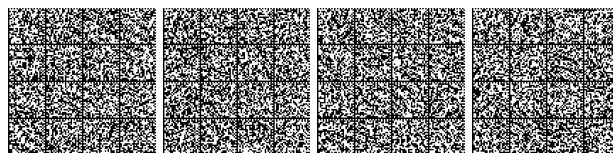
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 8 aprile 2016, n. 12, e, in particolare, l'art. 30 «Disposizioni transitorie e finali», comma 3, ai sensi del quale «le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA»;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai



sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix"» dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025 n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 19 settembre 2025 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° agosto 2025 al 31 agosto 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 20-24 ottobre 2025;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale generico per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

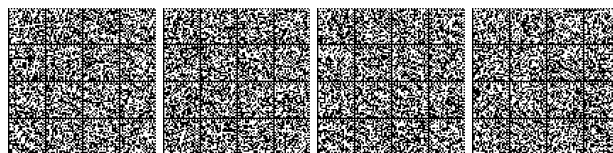
NINTEDANIB VIATRIS

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio on-line <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevet-



tuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Gli articoli 3, 4 e 5 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

6. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Generico di nuova registrazione

NINTEDANIB VIATRIS

Codice ATC - Principio attivo: L01EX09 Nintedanib.

Titolare: Viatris Limited.

Cod. procedura EMEA/H/C/006486/0000.

GUUE 19 settembre 2025.

Indicazioni terapeutiche

«Nintedanib Viatris» è indicato negli adulti per il trattamento della fibrosi polmonare idiopatica (IPF).

«Nintedanib Viatris» è inoltre indicato negli adulti per il trattamento di malattie interstiziali polmonari (ILD) fibrosanti croniche con fenotipo progressivo (vedere paragrafo 5.1).

«Nintedanib Viatris» è indicato nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 6 e 17 anni per il trattamento di malattie interstiziali polmonari (ILD) fibrosanti progressive clinicamente significative (vedere paragrafo 4.2 e 5.1).

«Nintedanib Viatris» è indicato negli adulti, negli adolescenti e nei bambini di età pari o superiore a 6 anni per il trattamento della malattia interstiziale polmonare associata a sclerosi sistemica (SScILD).

Modo di somministrazione

Adulti: il trattamento deve essere iniziato da medici esperti nella gestione di malattie per cui nintedanib è approvato.

Pazienti pediatrici: il trattamento deve essere iniziato solo dopo il coinvolgimento di un'équipe multidisciplinare (clinici, radiologi, patologi) con esperienza nella diagnosi e nel trattamento di malattie interstiziali polmonari (ILD) fibrosanti.

«Nintedanib Viatris» è per uso orale.

Le capsule devono essere assunte con del cibo; la capsula deve essere deglutita intera con acqua e non deve essere masticata. La capsula non deve essere aperta o frantumata (vedere paragrafo 6.6). Le capsule di «Nintedanib Viatris» possono essere assunte con una piccola quantità (un cucchiaino) di cibo morbido, come purea di mela o budino al cioccolato, freddo o a temperatura ambiente e devono essere deglutite immediatamente senza masticare, per assicurare che la capsula rimanga intatta.

Confezioni autorizzate:

EU/1/25/1959/001 A.I.C.: 052485012/E in base 32: 1L1QWN - 100 mg - capsula molle - uso orale - blister (alu/alu) - 30 x 1 capsule (dose unitaria);

EU/1/25/1959/002 A.I.C.: 052485024/E in base 32: 1L1QX0 - 100 mg - capsula molle - uso orale - blister (alu/alu) - 60 x 1 capsule (dose unitaria);

EU/1/25/1959/003 A.I.C.: 052485036/E in base 32: 1L1QXD - 150 mg - capsula molle - uso orale - blister (alu/alu) - 30 x 1 capsule (dose unitaria);

EU/1/25/1959/004 A.I.C.: 052485048/E in base 32: 1L1QXS - 150 mg - capsula molle - uso orale - blister (alu/alu) - 60 x 1 capsule (dose unitaria).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura:

per l'indicazione terapeutica trattamento della fibrosi polmonare idiopatica: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti pneumologo (RNRL).



per il trattamento di malattie interstiziali polmonari: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - pneumologo, reumatologo, immunologo, internista (RNRL).

25A06381

DETERMINA 18 novembre 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di denosumab, «Conexxence». (Determina n. 1597/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione dell'8 aprile 2016, n. 12, e, in particolare, l'art. 30 «Disposizioni transitorie e finali», comma 3, ai sensi del quale «le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA»;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consi-

glio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

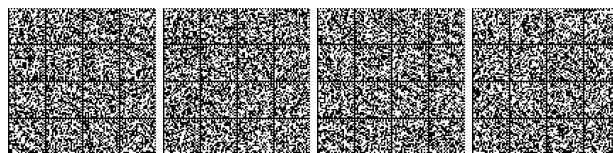
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;



Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19 agosto 2025 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 15-19 settembre 2025;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio dell'8 ottobre 2025 (prot. n. 0126550-08/10/2025-AIFA-UMGR-P), con la quale è stato autorizzato il materiale educativo del prodotto medicinale CONEXXENCE (denosumab);

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La confezione del seguente medicinale biosimilare per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

CONEXXENCE,

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *on-line* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ot-

temperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Gli articoli 3, 4 e 5 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

6. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.



Farmaco biosimilare di nuova registrazione

CONEXXENCE

Codice ATC - Principio attivo: M05BX04 denosumab

Titolare: Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Cod. procedura EMEA/H/C/006268/0000

GUUE 19 agosto 2025

Questo medicinale è soggetto a monitoraggio aggiuntivo. Ciò consentirà una rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare eventuali reazioni avverse sospette. Vedere paragrafo 4.8 per come segnalare le reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento dell'osteoporosi in donne in *post*-menopausa e in uomini ad aumentato rischio di fratture. Nelle donne in *post*-menopausa, denosumab riduce significativamente il rischio di fratture vertebrali, non vertebrali e di femore.

Trattamento della perdita ossea associata a terapia ormonale ablativa in uomini con cancro alla prostata ad aumentato rischio di fratture (vedere paragrafo 5.1). Negli uomini con cancro alla prostata in trattamento con terapia ormonale ablativa, denosumab riduce significativamente il rischio di fratture vertebrali.

Trattamento della perdita ossea associata a terapia sistemica con glucocorticoidi a lungo termine in pazienti adulti ad aumentato rischio di frattura (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione

Per uso sottocutaneo.

La somministrazione deve essere eseguita da un soggetto adeguatamente addestrato nelle tecniche di iniezione. Per le istruzioni sull'uso, sulla manipolazione e sullo smaltimento, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/25/1954/001 - A.I.C.: 052354014 /E in base 32: 1KXQYY - 60 mg - Soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Siringa pre-riempita (vetro) 1 mL (60 mg/mL) - 1 siringa pre-riempita.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio garantirà che sia implementata una scheda promemoria per il paziente riguardo l'osteonecrosi della mandibola/mascella.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, reumatologo, geriatra, endocrinologo, ginecologo, ortopedico, nefrologo, oncologo e specialista in medicina fisica e riabilitativa (RRL).

25A06382

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 15 ottobre 2025.

Introduzione del contributo di vigilanza dovuto dai soggetti che operano sui mercati delle crypto-attività. (Delibera n. 23700).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determini in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Visto il comma 3 dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto che, nella determinazione delle contribuzioni, la Consob adotti criteri di parametrizzazione che tengano conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;

Vista la propria delibera n. 23352 del 10 dicembre 2024 recante la determinazione, ai sensi del citato art. 40, della contribuzione per l'esercizio 2025;

Visto il regolamento (UE) n. 2023/1114 (MICAR) relativo ai mercati delle crypto-attività ed il decreto legislativo del 5 settembre 2024, n. 129, che ha adeguato la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2023/1114;

Considerati gli esiti della pubblica consultazione svoltasi dal 23 luglio 2025 al 22 agosto 2025;

Ravvisata l'opportunità di assoggettare a contribuzione i soggetti che operano sui mercati delle crypto-attività in considerazione dell'intervenuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2023/1114;

Attesa conseguentemente la necessità di dover definire l'ambito soggettivo dei contributi ai sensi delle nuove norme ed i termini previsti per il pagamento degli stessi, in considerazione dei tempi di esecutività del presente provvedimento;

Considerato che, in ragione del numero ancora limitato di casi, la determinazione del contributo è stata effettuata secondo criteri prudenziali e per analogia con processi di vigilanza già consolidati;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione e misura della contribuzione

I soggetti indicati nella tabella di cui all'art. 3, comma 1, sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2025, un importo denominato «contributo di vigilanza» determinato nelle misure riportate nella medesima tabella.



Art. 2.

Termini di versamento della contribuzione

Il versamento del contributo deve essere effettuato entro i termini indicati nella tabella di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 3.

Determinazione della contribuzione

1. La misura della contribuzione dovuta da ciascuna categoria di soggetti vigilati nonché i termini e le modalità di versamento sono indicati nella tabella di seguito riportata:

Causale	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo	Termine e modalità di versamento
Art. 3, comma 1, lett. a)	PRESTATORI DI SERVIZI PER LE CRIPTO ATTIVITÀ CHE PRESENTANO ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE I Prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) di cui all'art. 59, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 2023/1114 e le SIM diverse da quelle di classe 1 che hanno presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 129/2024 nel corso del 2025.	Il contributo è pari ad euro 20.000,00 per ciascuna istanza di autorizzazione.	Versamento al momento della presentazione della istanza di autorizzazione (cfr. art. 3, comma 2 e 3). Per le modalità di versamento cfr. art. 4 comma 1.
Art. 3, comma 1, lett. b)	SOGGETTI CHE HANNO NOTIFICATO <i>WHITE-PAPER</i> PER L'OFFERTA/AMMISSIONE DI CRIPTO ATTIVITÀ <i>OTHER THAN</i> I soggetti che hanno notificato <i>white paper</i> per l'offerta al pubblico e/o l'ammissione alle negoziazioni di cripto-attività <i>other than</i> ai sensi dell'art. 8 del regolamento (UE) n. 2023/1114 ovvero che hanno modificato tale documento ai sensi dell'art. 12 del regolamento (UE) n. 2023/1114 nel corso del 2025.	Il contributo è pari ad: • euro 3.000,00 per ogni notifica di <i>white paper</i> presentata; • euro 1.000,00 per ogni modifica di <i>white paper</i> presentata.	Versamento al momento della presentazione della notifica/modifica. Per le modalità di versamento cfr. art. 4 comma 1.
Art. 3, comma 1, lett. c)	SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'EMISIONE, ALL'OFFERTA AL PUBBLICO, ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DEGLI ART I soggetti che hanno ottenuto il provvedimento di autorizzazione ovvero l'approvazione del <i>white paper</i> per l'emissione, l'offerta al pubblico e/o l'ammissione alle negoziazioni degli ART, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 129/2024, nel corso del 2025.	Il contributo è pari ad: • euro 3.000,00 per ogni autorizzazione o approvazione di <i>white paper</i> ; • euro 1.000,00 per ogni modifica di <i>white paper</i> approvata.	Versamento a seguito dell'autorizzazione/approvazione/modifica. Per le modalità di versamento cfr. art. 4, comma 2.

2. L'importo di cui alla lettera a) deve essere corrisposto al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione.

3. Il termine di pagamento dell'importo di cui alla lettera a), nel caso di istanze già presentate o autorizzate prima dell'entrata in vigore della delibera, è fissato nel 15 dicembre 2025.



Art. 4.

Modalità di versamento della contribuzione

1. I soggetti tenuti al pagamento del contributo di vigilanza di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* e *b)* dovranno accedere, tramite l'area dedicata del sito internet dell'Istituto, allo specifico applicativo per la generazione dell'avviso Pago PA e procedere al contestuale versamento.

2. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)* è effettuato mediante avviso PagoPa. L'avviso è spedito all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione a seguito dell'avvenuta autorizzazione /approvazione. Le istruzioni di pagamento ed i servizi di assistenza per i casi di mancata ricezione dell'avviso PagoPA sono pubblicate in una specifica sezione sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it).

Art. 5.

Riscossione coattiva e interessi di mora

Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.

Art. 6.

Disposizioni finali

Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2025

Il Presidente: SAVONA

25A06479

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146 (in *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 230 del 3 ottobre 2025), coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2025, n. 179 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (GUUE).

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni in materia di nulla osta al lavoro subordinato e di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione del-

lo straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 5, le parole: «dalla presentazione della richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo»;

a-bis) all'articolo 22, comma 5-quinquies, primo periodo, le parole: «sette giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;

a-ter) all'articolo 22, comma 6, primo periodo, le parole: «otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;

b) all'articolo 24, comma 2, primo periodo, le parole: «dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo»;

b-bis) all'articolo 24, comma 11, quarto periodo, le parole: «otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;

b-ter) all'articolo 24-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La conferma del nulla osta di cui all'articolo 22, comma 5-quinquies, e la trasmissione dei documenti di cui al medesimo articolo 22, comma 6, e di cui all'articolo 24, commi 3 e 11, possono essere eseguite dal datore di lavoro direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come indicate al comma 1 del presente articolo, ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce»;



c) all'articolo 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro di cui al comma 1, le amministrazioni effettuano i *controlli sulla veridicità delle dichiarazioni* fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

d) all'articolo 27-bis, al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i *controlli sulla veridicità delle dichiarazioni* fornite dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

e) all'articolo 27-ter, al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i *controlli sulla veridicità delle dichiarazioni* fornite dall'istituto di ricerca, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

f) all'articolo 27-quater, al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i *controlli sulla veridicità delle dichiarazioni* fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

g) all'articolo 27-quinquies, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Le amministrazioni effettuano i *controlli sulla veridicità delle dichiarazioni* fornite dall'entità ospitante, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

h) all'articolo 27-sexies, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Le amministrazioni effettuano i *controlli sulla veridicità delle dichiarazioni* fornite dall'entità ospitante, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 22, commi da 1 a 6, 24, commi da 1 a 5-bis, 24-bis, 27, commi 1 e 1.1., 27-bis, 27-ter, commi da 1 a 4, 27-quater, commi da 1 a 4, 27-quinquies, commi da 1 a 7-bis e 27-sexies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1998, come modificato dalla presente legge:

«Art. 22 (*Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato*). — 1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve trasmettere in via telematica, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro;

d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

d-ter) indicazione del domicilio digitale inserito in uno degli indici nazionali istituiti dagli articoli 6-bis e 6-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2-bis. La previa verifica di cui al comma 2 si intende esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero.

2-bis.1. I datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, che intendono presentare, nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, richiesta di nulla osta per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per gli ingressi previsti dai medesimi decreti, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda, tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'Ispettorato nazionale del lavoro può effettuare, anche in via anticipata, le verifiche ispettive di competenza sui moduli di domanda precompilati, resi disponibili dal Ministero dell'interno, ai fini dell'eventuale esclusione dei datori di lavoro o delle organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, dalla procedura informatica di presentazione della domanda nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4.

2-bis.2. I datori di lavoro di cui al comma 2-bis.1 possono presentare come utenti privati non più di tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualità di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis nonché tramite i soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e dalle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritte nell'albo delle agenzie per il lavoro, istituito ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume degli affari o dei ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attività dell'impresa.



2-ter. È irricevibile la richiesta presentata ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro che, nel triennio antecedente la presentazione, avendo presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito della relativa procedura non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile. È altresì irricevibile la richiesta presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per i predetti reati.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reato previsto dal comma 12.

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.

5-quinquies. Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro quindici giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia.

6. Entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi

dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento, nel termine di cui al primo periodo, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

Omissis.».

«Art. 24 (*Lavoro stagionale*). — 1. Il datore di lavoro o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero, devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione dei commi 5, secondo periodo, e 11. Si applica l'articolo 22, commi 2-bis.1 e 2-bis.2.

2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo. Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.01, 5-quater e 6-bis.

3. Ai fini della presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), se il datore di lavoro fornisce l'alloggio, trasmette allo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al contratto di soggiorno sottoscritto con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, un titolo idoneo a provarne l'effettiva disponibilità, nel quale sono specificate le condizioni a cui l'alloggio è fornito, nonché l'idoneità alloggiativa ai sensi delle disposizioni vigenti. L'eventuale canone di locazione non può essere eccessivo rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni caso, non è superiore ad un terzo di tale retribuzione. Il medesimo canone non può essere decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore.

4. Il nulla osta al lavoro stagionale viene rilasciato secondo le modalità previste agli articoli 30-bis, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui al comma 9 del presente articolo.

5. Il nulla osta al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nei limiti temporali di cui al comma 7, deve essere unico, su richiesta, anche cumulativa, dei datori di lavoro, presentata contestualmente, ed è rilasciato a ciascuno di essi. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

6. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la richiesta riguarda uno straniero già autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

b) il lavoratore è stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno.

6-bis. Dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, è data comunicazione all'INPS, che iscrive il lavoratore stagionale d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

7. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi.

8. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 7, il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. La nuova opportunità di lavoro può intervenire non oltre sessanta giorni dal termine finale del precedente contratto. Fermo restando le disposizioni di cui al comma 5, il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l'intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del SIISL. In tale ipotesi,



il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare. Al termine del periodo di cui al comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale.

9. Il lavoratore stagionale, già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e abbia lasciato il territorio nazionale alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.

10. Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.

11. Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, può richiedere allo sportello unico per l'immigrazione il rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale. Lo sportello unico, accertati i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3-ter, rilascia il nulla osta secondo le modalità di cui al presente articolo. Sulla base del nulla osta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualità successive alla prima sono concessi dall'autorità consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede a trasmetterne copia allo sportello unico immigrazione competente. Entro *quindici giorni* dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento, nel termine di cui al quarto periodo, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso da quello che ha ottenuto il nulla osta triennale al lavoro stagionale. Il rilascio dei nulla osta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale.

Omissis.

Art. 24-bis (Verifiche). — 1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

2. Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del presente testo unico, e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

2-bis. La conferma del nulla osta di cui all'articolo 22, comma 5-quinquies, e la trasmissione dei documenti di cui al medesimo articolo 22, comma 6, e di cui all'articolo 24, commi 3 e 11, possono essere eseguite dal datore di lavoro direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come indicate al comma 1 del presente articolo, ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce.

3. L'asseverazione di cui al comma 2 non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che

hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 22, commi 5.01 e 6-bis.

4. Resta ferma la possibilità, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3-ter.

«Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)). — 1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

c) i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;

d) traduttori e interpreti;

e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani;

g);

h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

i-bis) i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano;

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;

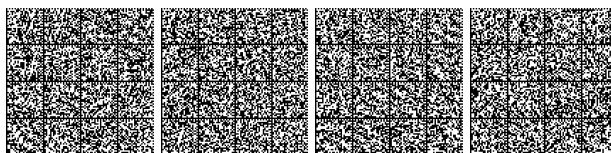
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;



q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea;

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari";

r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

1.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro di cui al comma 1, le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Omissis.

Art. 27-bis (Ingresso e soggiorno per volontariato). — 1. L'ingresso di stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, ai sensi del presente testo unico, avviene nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 59 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 è consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 25 e i 35 anni per la partecipazione ad un programma di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:

a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie che svolgono attività senza scopo di lucro e di utilità sociale: 1) enti del Terzo settore iscritti al Registro unico del Terzo settore (RUN), di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017; 2) organizzazioni della società civile e altri soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125; 3) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice e responsabile del programma delle attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, in cui siano specificate: 1) le attività assegnate al volontario; 2) le modalità di svolgimento delle attività di volontariato, nonché i giorni e le ore in cui sarà impegnato in dette attività; 3) le risorse stanziare per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per piccole spese sostenute e documentate direttamente dal volontario per tutta la durata del soggiorno; 4) l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;

c) sottoscrizione obbligatoria da parte dell'organizzazione promotrice e responsabile del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria, alla responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni collegati all'attività di volontariato;

d) assunzione della piena responsabilità per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma stesso di volontariato, nonché per il viaggio di ingresso e ritorno. In conformità a quanto disposto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017, l'attività del volontario impegnato nelle attività del programma di volontariato non può essere retribuita dall'ente promotore e responsabile del programma medesimo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

3. La domanda di nulla osta è presentata dalla organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato. *Le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente del-*

la Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia entro quarantacinque giorni il nulla osta.

4. Il nulla osta è trasmesso, in via telematica, dallo sportello unico per l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero, alle quali è richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla osta.

4-bis. Il nulla osta è rifiutato e, se già rilasciato, è revocato quando:

a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3;

b) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o contraffatti;

c) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2, lettera a), non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;

d) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2, lettera a), è stata oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare.

4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, lettere c) e d), la decisione di rifiuto o di revoca è adottata nel rispetto del principio di proporzionalità e tiene conto delle circostanze specifiche del caso. La revoca del nulla osta è comunicata in via telematica agli uffici consolari all'estero.

5. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il volontario dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta, ai fini dell'espletamento delle formalità occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico. Il permesso di soggiorno, che reca la dicitura «volontario» è rilasciato dal questore, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, entro quarantacinque giorni dall'espletamento delle formalità di cui al primo periodo, per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso può avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non è rinnovabile né convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, può avere durata superiore a diciotto mesi.

5-bis. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato, ovvero, se già rilasciato, è revocato nei seguenti casi:

a) è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;

b) se risulta che il volontario non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo.

6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente disposizione non è computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9-bis.

6-bis. La documentazione e le informazioni relative alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite in lingua italiana.

Art. 27-ter (Ingresso e soggiorno per ricerca). — 1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, è consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo, è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:

a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-*quater* e 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;



c) che sono familiari di cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi;

d) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;

e) che soggiornano in qualità di lavoratori altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27-quater;

f) che sono ammessi nel territorio dell'Unione europea in qualità di dipendenti in tirocinio nell'ambito di un trasferimento intrasocietario come definito dall'articolo 27-quinquies, comma 2;

g) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per cinque anni, è disciplinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e, fra l'altro, prevede:

a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;

b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;

c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3;

d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme del presente articolo.

2-bis. L'obbligo di cui al comma 2, lettera c), cessa in caso di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis.

3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare l'attività di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. L'attività di ricerca deve essere approvata dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto e la durata stimata della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale, le spese per il viaggio di ritorno, e contiene, altresì, le indicazioni sul titolo o sullo scopo dell'attività di ricerca e sulla durata stimata, l'impegno del ricercatore a completare l'attività di ricerca, le informazioni sulla mobilità del ricercatore in uno o in diversi secondi Stati membri, se già nota al momento della stipula della convenzione, l'indicazione della polizza assicurativa per malattia stipulata per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma 3 è valutata caso per caso, tenendo conto del doppio dell'importo dell'assegno sociale, ed è accertata e dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore all'attività di ricerca benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.

4. La domanda di nulla osta per ricerca, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, è presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. La domanda indica gli estremi del passaporto in corso di validità del ricercatore o di un documento equipollente. *Le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dall'istituto di ricerca, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.* Lo sportello

lo, acquisito dalla questura il parere sulla sussistenza di motivi ostativi all'ingresso del ricercatore nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta ovvero, entro lo stesso termine, comunica al richiedente il rigetto. Il nulla osta e il codice fiscale del ricercatore sono trasmessi in via telematica dallo sportello unico agli uffici consolari all'estero per il rilascio del visto di ingresso da richiedere entro sei mesi dal rilascio del nulla osta. Il visto è rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto.

Omissis.

Art. 27-quater (*Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE*). — 1. L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono alternativamente in possesso:

a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall'autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, recante "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13", pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2018;

b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate;

c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;

d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica:

a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro;

b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato membro;

c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:

a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

b) che soggiornano in quanto richiedenti la protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, così come recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005, così come recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;

c) che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;

d);

e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;

f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti, salvo che abbiano fatto ingresso nel territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi dell'articolo 27-quinquies;



g);

h) che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettere a), g), ed i), in conformità alla direttiva 96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2006, così come recepita dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;

i) che in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;

l) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.

4. La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati è presentata dal datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo. *Le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.* La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22, fatte salve le specifiche prescrizioni previste dal presente articolo.

Omissis.

Art. 27-quinquies (*Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari*). — 1. L'ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che soggiornano fuori del territorio dell'Unione europea al momento della domanda di ingresso o che sono stati già ammessi nel territorio di un altro Stato membro e che chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale in qualità di:

a) dirigenti;

b) lavoratori specializzati, ossia i lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante, valutate, oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative all'entità ospitante, anche alla luce dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenza tecniche specifiche, compresa l'eventuale appartenenza ad un albo professionale;

c) lavoratori in formazione, ossia i lavoratori titolari di un diploma universitario, trasferiti a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuiti durante il trasferimento.

2. Per trasferimento intra-societario ai sensi del comma 1 si intende il distacco temporaneo di uno straniero, che al momento della richiesta di nulla osta al lavoro si trova al di fuori del territorio dell'Unione europea, da un'impresa stabilita in un Paese terzo, a cui lo straniero è legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi, a un'entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un'impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Il trasferimento intra-societario comprende i casi di mobilità dei lavoratori stranieri tra entità ospitanti stabilite in diversi Stati membri.

3. Per entità ospitante si intende la sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il lavoratore trasferito o un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia.

4. Il presente articolo non si applica agli stranieri che:

a) chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;

b) in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione europea e i suoi Stati membri, beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione o lavorano presso un'impresa stabilita in tali Paesi terzi;

c) soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi della direttiva 96/71/CE, e della direttiva 2014/67/UE;

d) svolgono attività di lavoro autonomo;

e) svolgono lavoro somministrato;

f) sono ammessi come studenti a tempo pieno o effettuano un tirocinio di breve durata e sotto supervisione nell'ambito del percorso di studi.

5. L'entità ospitante presenta la richiesta nominativa di nulla osta al trasferimento intra-societario allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede legale l'entità ospitante. La richiesta, a pena di rigetto, indica:

a) che l'entità ospitante e l'impresa stabilita nel paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese;

b) che il lavoratore ha lavorato alle dipendenze della stessa impresa o di un'impresa appartenente allo stesso gruppo per un periodo minimo di tre mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento intra-societario;

c) che dal contratto di lavoro e, se necessaria, da una lettera di incarico risulta:

1) la durata del trasferimento e l'ubicazione dell'entità ospitante o delle entità ospitanti;

2) che il lavoratore ricoprirà un posto di dirigente, di lavoratore specializzato o di lavoratore in formazione nell'entità ospitante;

3) la retribuzione, nonché le altre condizioni di lavoro e di occupazione durante il trasferimento intra-societario;

4) che, al termine del trasferimento intra-societario, lo straniero farà ritorno in un'entità appartenente alla stessa impresa o a un'impresa dello stesso gruppo stabilite in un Paese terzo;

d) il possesso delle qualifiche, dell'esperienza professionale e del titolo di studio di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

e) il possesso da parte dello straniero dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell'ipotesi di esercizio della professione regolamentata a cui si riferisce la richiesta;

f) gli estremi di passaporto valido o documento equipollente dello straniero;

g) per i lavoratori in formazione, il piano formativo individuale contenente la durata, gli obiettivi formativi e le condizioni di svolgimento della formazione;

h) l'impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza.

6. La richiesta di nulla osta al trasferimento intra-societario contiene altresì l'impegno dell'entità ospitante a comunicare allo sportello unico per l'immigrazione ogni variazione del rapporto di lavoro che incide sulle condizioni di ammissione di cui al comma 5.

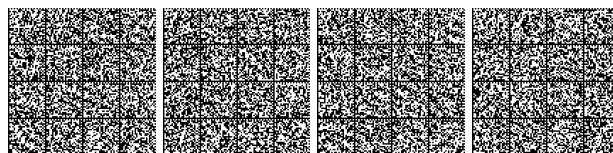
7. La documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 1 e alle condizioni di cui al comma 5 è presentata, dall'entità ospitante, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, allo sportello unico per l'immigrazione di cui al medesimo comma 5, che procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della stessa. In caso di irregolarità sanabile o incompletezza della documentazione, l'entità ospitante è invitata ad integrare la stessa ed il termine di cui al comma 8 è sospeso fino alla regolarizzazione della documentazione.

7-bis. *Le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dall'entità ospitante, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*

Omissis.

Art. 27-sexies (*Stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro*). — 1. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale e a svolgere attività lavorativa presso una sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il medesimo lavoratore titolare di permesso di soggiorno ICT o presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia, per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, ad eccezione del terzo periodo.

2. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale e a svolgere attività lavorativa presso una sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il medesimo lavoratore titolare di permesso di soggiorno ICT o presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia, per un periodo superiore a novanta giorni previo rilascio del nulla osta ai sensi dell'articolo 27-quinquies, comma 5.



3. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 2 è consentito l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione dal visto.

4. La richiesta di nulla osta di cui al comma 2 è presentata dall'entità ospitante allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede legale l'entità ospitante e indica a pena di rigetto la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 27-*quiquies*, comma 5, lettere a), c), e), f) ed h). Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-*quiquies*, commi 6, 7, 8, primo periodo, e 9. Nel caso in cui lo straniero è già presente nel territorio nazionale ai sensi del comma 1, la richiesta di nulla osta è presentata entro novanta giorni dal suo ingresso.

4-bis. *Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'entità ospitante, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*

5. La documentazione e le informazioni relative alle condizioni di cui al comma 4 sono fornite in lingua italiana.

6. Entro otto giorni lavorativi dal rilascio del nulla osta, lo straniero dichiara allo sportello unico per l'immigrazione che lo ha rilasciato la propria presenza nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

7. Nel caso in cui l'entità ospitante abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un protocollo di intesa, con cui garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 4, il nulla osta è sostituito da una comunicazione presentata, con modalità telematiche, dall'entità ospitante allo sportello unico per l'immigrazione. La comunicazione è trasmessa dallo sportello unico per l'immigrazione al questore per la verifica dell'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di attuazione e, ove nulla osti da parte del questore, lo sportello unico per l'immigrazione invita lo straniero, per il tramite dell'entità ospitante, a dichiarare entro otto giorni lavorativi la propria presenza nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

8. Il nulla osta è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato quando non sono rispettate le condizioni di cui al comma 4, primo periodo, nonché nei casi di cui all'articolo 27-*quiquies*, comma 15, lettere c), e), f) e g).

9. Allo straniero di cui ai commi 2 e 7 è rilasciato dal questore, entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione di presenza di cui ai commi 6 e 7, un permesso di soggiorno per mobilità di lunga durata recante la dicitura «mobile ICT» nella rubrica «tipo di permesso», con le modalità di cui all'articolo 5. Lo straniero dichiara alla questura competente il proprio domicilio e si impegna a comunicarne ogni successiva variazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8.

10. Il permesso di soggiorno mobile ICT non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato, oltre che nei casi di cui al comma 8, nei casi di cui all'articolo 27-*quiquies*, comma 18. La revoca del permesso di soggiorno mobile ICT è tempestivamente comunicata allo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno ICT.

11. Nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno mobile ICT, lo straniero è autorizzato a svolgere l'attività lavorativa richiesta qualora il permesso di soggiorno ICT rilasciato dal primo Stato membro non sia scaduto.

12. Allo straniero titolare del permesso di soggiorno mobile ICT si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-*quiquies*, comma 12.

13. Il permesso di soggiorno mobile ICT ha durata pari a quella del periodo di mobilità richiesta e può essere rinnovato dalla questura competente in caso di proroga del periodo di mobilità, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione di cui al comma 4 dei presupposti della proroga, nei limiti di durata massima di cui all'articolo 27-*quiquies*, comma 11, e della validità del permesso di soggiorno ICT rilasciato dallo Stato membro di provenienza.

14. Al titolare del permesso di soggiorno mobile ICT è consentito il ricongiungimento familiare, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno mobile ICT.

15. Ai familiari dello straniero titolare di permesso di soggiorno mobile ICT e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza è consentito l'ingresso nel territorio nazionale, in esenzione dal visto, ed è rilasciato un permesso di soggiorno

per motivi familiari, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno mobile ICT, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari del titolare del permesso di soggiorno mobile ICT nel medesimo Stato membro.

16. Nel caso di impiego di uno o più lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro sia scaduto, revocato o annullato o non sia stato richiesto entro novanta giorni dall'ingresso in Italia il nulla osta di cui al comma 4, si applica l'articolo 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-*quiquies*».

Art. 2.

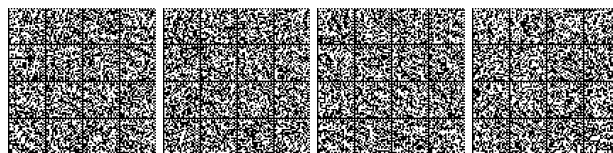
Disposizioni di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione enorme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

«2-bis.1. I datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, che intendono presentare, nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, richiesta di nulla osta per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per gli ingressi previsti dai medesimi decreti, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda, tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni effettuano i *controlli sulla veridicità delle dichiarazioni* fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. *L'Ispettorato nazionale del lavoro può effettuare, anche in via anticipata, le verifiche ispettive di competenza sui moduli di domanda precompilati, resi disponibili dal Ministero dell'interno, ai fini dell'eventuale esclusione dei datori di lavoro o delle organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, dalla procedura informatica di presentazione della domanda nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4.*

2-bis.2. I datori di lavoro di cui al comma 2-bis.1 possono presentare come utenti privati *non più di tre* richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualità di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite *le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro* di cui all'articolo 24-bis nonché tramite i soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e *dalle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritte nell'albo delle agenzie per il lavoro, istituito ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003*, i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale *al volume degli affari*



o dei ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attività dell'impresa.»;

a-bis) all'articolo 23, comma 2-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo periodo, le parole: «ed è corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro» sono soppresse;

2) al sesto periodo, dopo le parole: «le generalità dei partecipanti» sono inserite le seguenti: «e dei datori di lavoro, ove conosciute»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità di cui al sesto periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, al termine dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei datori di lavoro interessati all'assunzione dei partecipanti ai corsi, ove conosciute»;

b) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 22, commi 2-bis.1 e 2-bis.2».

1-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2027, il termine di cui all'articolo 23, comma 2-bis, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è esteso a dodici mesi.

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si vedano i riferimenti normativi all'articolo 1.

— Si riporta l'articolo 23 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge:

«Art. 23 (*Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine*). — 1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione e del merito o dal Ministero dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine.

2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata:

a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;

b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;

c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

2-bis. È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completa le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di

formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti e dei datori di lavoro, ove conosciute, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22. Per le medesime finalità di cui al sesto periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, al termine dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei datori di lavoro interessati all'assunzione dei partecipanti ai corsi, ove conosciute.

3. Salvo quanto previsto al comma 2-bis, gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.

4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1.

4-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società in house, può promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l'interesse a promuovere percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di cui al comma 2-bis.

4-ter. In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alle loro articolazioni territoriali o di categoria di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi di origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione da parte dei predetti enti, i lavoratori possono fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso.».

Art. 3.

Svolgimento dell'attività lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno

1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

«9-bis. In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al comma 9, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui al primo periodo può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge.».



Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge:

«Art. 5 (*Permesso di soggiorno* (*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5*)). — 1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso della proroga del visto ai sensi dell'articolo 4-ter o di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

1-bis. Nei casi di cui all'articolo 38-bis, possono soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti stranieri che sono entrati secondo le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in possesso del visto per motivi di studio rilasciato per l'intera durata del corso di studio e della relativa dichiarazione di presenza.

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.

Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-*quater*, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;

b);

c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, istituti tecnici superiori, istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto; secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo 39-bis. 1;

d);

e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.

3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni. Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.

3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale è rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale,

a tale titolo, fino a tre annualità, con indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il predetto permesso di soggiorno è revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Il relativo visto di ingresso è rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato ai sensi dell'articolo 24, comma 11.

3-*quater*. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni. Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.

3-*quinqües*. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonché all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Ugual comunicazione è data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

3-*sexies*. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni. Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene conto anche della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.

5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter.

5-*quater*. Nei casi di condanna per i reati in materia di contraffazione previsti dall'articolo 4, comma 3, nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si tiene conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna, ai fini della raccolta di elementi decisivi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale nonché per l'individuazione dei beni contraffatti o dei proventi derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà industriale.



6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309.

7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si è trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validità.

7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7-bis è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento è eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea.

7-quater. È autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di validità, a condizione che non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticounterfeiting conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: "perm. unico lavoro".

8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica:

- a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
- b) agli stranieri di cui all'articolo 24;
- c) agli stranieri di cui all'articolo 26;
- d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r);

e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione.

g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.

8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, la comunicazione del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi, una proroga del visto, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di de-

terminare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un'autorizzazione ai viaggi, della proroga del visto, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

9-bis. In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al comma 9, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno.

L'attività di lavoro di cui al primo periodo può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge».

Art. 4.

Armonizzazione dei termini e disposizioni sui procedimenti in materia di permessi di soggiorno rilasciati per casi speciali

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione enorme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18:

1) al comma 4, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e dopo le parole: «o per il maggior periodo occorrente» sono inserite le seguenti: «per l'inserimento socio-lavorativo»;

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.»;

b) all'articolo 18-bis, comma 1-bis, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.»;

b-bis) all'articolo 18-ter, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, trasmettendo ogni elemento ritenuto utile a sostegno del parere medesimo»;

c) all'articolo 18-ter, comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e dopo le parole: «o per il maggior periodo occorrente» sono inserite le seguenti: «per la conclusione delle misure di inserimento socio-lavorativo».



2. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dopo le parole: «presente articolo» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del comma 3,».

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 18, 18-bis e 18-ter del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge:

«Art. 18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)). — 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del presente articolo, vittime dei reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo si applica, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa con la Conferenza Unificata, è definito il programma di emersione, assistenza e di protezione sociale di cui al presente comma e le relative modalità di attuazione e finanziamento.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura casi speciali, ha la durata di un anno e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per l'inserimento socio-lavorativo o per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

4-bis. I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

Art. 18-bis (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica). — 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 558-bis, 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023. Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale.

3. Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 è valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno è comunque richiesto il parere dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 1.



4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al comma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.

Art. 18-ter (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). — 1. Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale commesso in danno di un lavoratore straniero nel territorio nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero nel territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili, il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria procedente, rilascia con immediatezza un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza, all'abuso o allo sfruttamento.

2. Quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all'autorità giudiziaria o al questore dall'Ispettorato nazionale del lavoro, quest'ultimo contestualmente esprime un parere anche in merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno, trasmettendo ogni elemento ritenuto utile a sostegno del parere medesimo.

3. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di un anno e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per la conclusione delle misure di inserimento socio-lavorativo o per motivi di giustizia. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è data comunicazione, anche in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Alla scadenza, il permesso di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno e al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. Il permesso di cui al presente articolo è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o comunque accertata dal questore, o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto di cui all'articolo 603-bis del codice penale, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno di cui al presente articolo e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.

6. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

— Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante: «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali», pubblicato nella Gazzetta Uf-

ficiale n. 239 dell'11 ottobre 2024 e convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, come modificato dalla presente legge:

«Art. 6 (Misure di assistenza). — 1. A seguito della comunicazione di cui all'articolo 18-ter, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, il lavoratore in favore del quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per "casi speciali" ai sensi del medesimo articolo 18-ter, può essere ammesso alle misure di assistenza di cui al presente articolo, di durata non superiore a quella del medesimo permesso di soggiorno. Conseguentemente il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 286 del 1998 è incrementato di 180.000 euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del codice del Terzo settore, di cui al di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Le misure di assistenza di cui al presente articolo sono finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo.

La specificazione, l'attuazione e l'individuazione delle modalità esecutive avvengono tramite programmi individuali di assistenza, elaborati sulla base dell'Accordo in sede di Conferenza unificata del 7 ottobre 2021, recante "Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura" (repertorio atti n. 146/CU del 7 ottobre 2021). Il programma di assistenza contiene un progetto personalizzato di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l'iscrizione dei soggetti aderenti alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 180.000 euro per l'anno 2024 e in 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. I destinatari delle misure possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 48 del 2023. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.

4. Le misure di assistenza di cui al presente articolo non possono essere disposte:

a) in caso di condanna per delitti non colposi connessi a quello per cui si procede, ad esclusione del reato di cui all'articolo 10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;

b) se il lavoratore ha conseguito un profitto illecito a seguito di condotte connesse ai delitti sui quali rende le dichiarazioni;

c) in caso di sottoposizione a misura di prevenzione o procedimento in corso per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale.

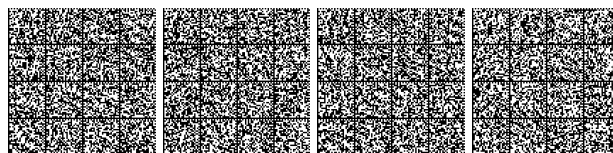
5. Il presente articolo, ad eccezione del comma 3, si applica anche ai parenti e affini entro il secondo grado del lavoratore di cui all'articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

— Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante: «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro», pubblicato nella G.U. n. 103 del 4 maggio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85:

Art. 13 (Disposizioni transitorie, finali e finanziarie). — Omissis.

8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.880,9 milioni di euro per l'anno 2025, 5.760 milioni di euro per l'anno 2026, 5.929,3 milioni di euro per l'anno 2027, 5.979,6 milioni di euro per l'anno 2028, 6.042,5 milioni di euro per l'anno 2029, 6.097,9 milioni di euro per l'anno 2030, 6.164,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.234,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.307 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e all'articolo 10, comma 6: 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.731 milioni di euro per l'anno 2025, 5.607,3 milioni di euro per l'anno 2026, 5.775,2 milioni di euro per l'anno 2027, 5.823,8 milioni di euro per l'anno 2028, 5.885,3 milioni di euro per



l'anno 2029, 5.939,1 milioni di euro per l'anno 2030, 6.004,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.072,6 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.143,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 78,3 milioni di euro per l'anno 2024, 140,8 milioni di euro per l'anno 2025, 143,6 milioni di euro per l'anno 2026, 145 milioni di euro per l'anno 2027, 146,5 milioni di euro per l'anno 2028, 147,9 milioni di euro per l'anno 2029, 149,4 milioni di euro per l'anno 2030, 150,9 milioni di euro per l'anno 2031, 152,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

c) per il relativo contributo di cui all'articolo 10, commi 4 e 5: 8,7 milioni di euro per l'anno 2024, 9,1 milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 9,1 milioni di euro per l'anno 2027, 9,3 milioni di euro per l'anno 2028, 9,3 milioni di euro per l'anno 2029, 9,4 milioni di euro per l'anno 2030, 9,7 milioni di euro per l'anno 2031, 9,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Omissis».

Art. 5.

Ingressi fuori quota per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilità

1. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dopo le parole: «per l'anno 2025» sono inserite le seguenti: «e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028», dopo le parole: «entro il numero massimo» è inserita la seguente: «annuo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o a favore di bambini dalla nascita fino a sei anni di età».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 1 e 2, del citato decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 (*Disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025*). — 1. Per l'anno 2025, i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che intendono presentare, nei giorni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2023, e dal comma 6 del presente articolo, richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo testo unico, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le modalità di precompilazione e i settori interessati sono definiti con circolare congiunta dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La precompilazione si svolge dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 e, limitatamente alle domande relative al termine del 1° ottobre 2025 previsto dal comma 6, lettera b), dal 1° luglio al 31 luglio 2025. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Dal 1° dicembre 2024 alle date di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 e dal 1° agosto al 30 settembre 2025, l'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, esegue le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate, tenendo conto anche degli elementi di cui all'articolo 24-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

2. In via sperimentale, per l'anno 2025 e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 sono rilasciati, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro il numero massimo annuo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o

sociosanitaria a favore di persone con disabilità, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, o a favore di persone grandi anziane, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, o a favore di bambini dalla nascita fino a sei anni di età. La richiesta di nulla osta al lavoro per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte alle sezioni dell'albo informatico delle agenzie per il lavoro di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico. Le richieste di assunzione possono essere presentate per l'assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorché non conviventi, residenti in Italia. Non è consentita l'assunzione del coniuge né del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro. Le agenzie per il lavoro e le associazioni datoriali allegano alle istanze la documentazione attestante i presupposti di cui al terzo e al quarto periodo.

Omissis».

Art. 6.

Programmi di attività di volontariato

1. All'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'ingresso di stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, ai sensi del presente testo unico, avviene nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 59 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. ».

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 1.

Art. 7.

Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale

1. All'articolo 29, comma 8, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 29 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge:

«Art. 29 (*Ricongiungimento familiare*). — 1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;

b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;



d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.

1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;

b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostra il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore.

6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio

nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.

8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centocinquanta giorni dalla richiesta.

9. La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;

b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di cui agli articoli 20 e 20-bis;

c).».

Art. 8.

Stabilizzazione del «Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura» e ampliamento dei partecipanti

1. All'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «nonché delle organizzazioni del Terzo settore» sono aggiunte le seguenti: «e degli enti religiosi civilmente riconosciuti»;

b) il comma 3 è abrogato.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2018, come modificato dalla presente legge:

«Art. 25-quater (Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato). — 1. Allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura», di seguito denominato «Tavolo». Il Tavolo, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, è composto da rappresentanti dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, del Corpo della guardia di finanza, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

Possono partecipare alle riunioni del Tavolo rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore nonché delle organizzazioni del Terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti.

2. I componenti del Tavolo sono nominati in numero non superiore a quindici. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della giustizia e dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento del Tavolo, nonché eventuali forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità.

3. (Abrogato)



4. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, il Tavolo si avvale del supporto di una segreteria costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. La partecipazione ai lavori del Tavolo è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento comunque denominato, salvo rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno.

5-bis. Al fine di consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di cui al comma 1, di favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai fini della formazione e dell'aggiornamento del Sistema informativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole e i dati del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, concernenti il mercato del lavoro agricolo; il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mette a disposizione l'anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e i dati sulla loro situazione economica nonché il calendario delle colture; il Ministero dell'interno mette a disposizione i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro; l'INPS mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'INAIL mette a disposizione i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle aziende agricole; l'INL mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'ISTAT mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori del settore agricolo.

6. A decorrere dall'anno 2019, gli oneri relativi agli interventi in materia di politiche migratorie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per gli interventi di competenza nazionale afferenti al Fondo nazionale per le politiche migratorie, per l'ammontare di 7 milioni di euro, sono trasferiti, per le medesime finalità, dal Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, su appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del programma "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate" della missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti". La spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento del Tavolo è a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie.»

Art. 9.

Accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera

1. All'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «autorizzati all'esercizio dell'attività di agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso la società Sviluppo Lavoro Italia Spa» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzati come agenzie per il lavoro o autorizzati all'attività d'intermediazione ai sensi

degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o accreditati dalle regioni all'erogazione di servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 889, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2024, come modificato dalla presente legge:

889. Al Fondo di cui al comma 888 accedono gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, regolarmente iscritti nella prima sezione del registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono attività in favore degli stranieri immigrati ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, *autorizzati come agenzie per il lavoro o autorizzati all'attività d'intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o accreditati dalle regioni all'erogazione di servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.*

Art. 10.

Misure per il potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa

1. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2027».

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 5-bis del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante: «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 2023, convertito, con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, come modificato dalla presente legge:

«Art. 5-bis (*Misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera*). — 1. Per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei centri di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà di deroga di cui al comma 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, introdotto dall'articolo 10 del presente decreto. Per le finalità di cui al presente comma, limitatamente ai punti di crisi e alle strutture di cui al citato articolo 10-ter, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi delle risorse previste dall'articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. *Fino al 31 dicembre 2027*, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nel punto di crisi di Lampedusa in relazione a situazioni di particolare affollamento, il Ministero dell'interno può avvalersi, per la gestione del predetto punto di crisi, della Croce Rossa italiana, con le facoltà di deroga richiamate al comma 1. Sono assicurate le prestazioni previste, per tale tipologia di struttura, dallo schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

3. All'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l'espletamento delle attività di cui al medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione delle strutture di cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e della loro capienza è effettuata d'intesa con il Ministero della giustizia».



4. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Nelle more dell'individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi di cui all'articolo 9 o nelle strutture di cui al presente articolo, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalità di cui al comma 2. In tali strutture sono assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12”.

5. Al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi di cui all'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare, con le facoltà di deroga richiamate al comma 1 del presente articolo, uno o più contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti ivi presenti, nel limite massimo complessivo di euro 8.820.000 per l'anno 2023. Alle attività istruttorie di natura tecnico-amministrativa e alle procedure di affidamento del servizio di cui al presente comma il Ministero dell'interno può provvedere per il tramite dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 8.820.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 2.800.000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 6.020.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

Art. 11.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

25A06523

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di esomeprazolo, «Esomeprazolo Sun Pharmaceutical Industries Limited».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 422 del 19 novembre 2025

Codice pratica: MCA/2024/172; C1B/2025/299; C1A/2025/786.

Procedure europee nn. NL/H/4120/001-002/E/001; NL/H/4120/001-002/IB/008; NL/H/4120/001-002/IA/009.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ESOME-PRAZOLO SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma(e) farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Hoofddorp, Polarisavenue 87, 2132 JH, Paesi Bassi (NL).

Confezioni:

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 051515017 (in base 10) 1K43N9 (in base 32);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 15 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 051515029 (in base 10) 1K43NP (in base 32);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 051515031 (in base 10) 1K43NR (in base 32);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 051515043 (in base 10) 1K43P3 (in base 32);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 051515056 (in base 10) 1K43PJ (in base 32);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 051515068 (in base 10) 1K43PW (in base 32);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 90 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 051515070 (in base 10) 1K43PY (in base 32);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 051515082 (in base 10) 1K43QB (in base 32);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister Opa/Al/Pe/Esiccante/Al/Pe - A.I.C. n. 051515094 (in base 10) 1K43QQ (in base 32);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 15 capsule in blister Opa/Al/Pe/Esiccante/Al/Pe - A.I.C. n. 051515106 (in base 10) 1K43R2 (in base 32);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister Opa/Al/Pe/Esiccante/Al/Pe - A.I.C. n. 051515118 (in base 10) 1K43RG (in base 32);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister Opa/Al/Pe/Esiccante/Al/Pe - A.I.C. n. 051515120 (in base 10) 1K43RJ (in base 32);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister Opa/Al/Pe/Esiccante/Al/Pe - A.I.C. n. 051515132 (in base 10) 1K43RW (in base 32);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 capsule in blister Opa/Al/Pe/Esiccante/Al/Pe - A.I.C. n. 051515144 (in base 10) 1K43S8 (in base 32);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 90 capsule in blister Opa/Al/Pe/Esiccante/Al/Pe - A.I.C. n. 051515157 (in base 10) 1K43SP (in base 32);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister Opa/Al/Pe/Esiccante/Al/Pe - A.I.C. n. 051515169 (in base 10) 1K43T1 (in base 32);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone Hdpe - A.I.C. n. 051515171 (in base 10) 1K43T3 (in base 32);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in flacone Hdpe - A.I.C. n. 051515183 (in base 10) 1K43TH (in base 32);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in flacone Hdpe - A.I.C. n. 051515195 (in base 10) 1K43TV (in base 32);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 capsule in flacone Hdpe - A.I.C. n. 051515207 (in base 10) 1K43U7 (in base 32);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 90 capsule in flacone Hdpe - A.I.C. n. 051515219 (in base 10) 1K43UM (in base 32);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in flacone Hdpe - A.I.C. n. 051515221 (in base 10) 1K43UP (in base 32);



«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 051515233 (in base 10) 1K43V1 (in base 32);

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 15 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 051515245 (in base 10) 1K43VF (in base 32);

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 051515258 (in base 10) 1K43VU (in base 32);

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 051515260 (in base 10) 1K43VW (in base 32);

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 051515272 (in base 10) 1K43W8 (in base 32);

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 051515284 (in base 10) 1K43WN (in base 32);

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 90 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 051515296 (in base 10) 1K43X0 (in base 32);

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 051515308 (in base 10) 1K43XD (in base 32);

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister Opa/Al/Pe/Essicante/Al/Pe - A.I.C. n. 051515310 (in base 10) 1K43XG (in base 32);

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 15 capsule in blister Opa/Al/Pe/Essicante/Al/Pe - A.I.C. n. 051515322 (in base 10) 1K43XU (in base 32);

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister Opa/Al/Pe/Essicante/Al/Pe - A.I.C. n. 051515334 (in base 10) 1K43Y6 (in base 32);

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister Opa/Al/Pe/Essicante/Al/Pe - A.I.C. n. 051515346 (in base 10) 1K43YL (in base 32);

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister Opa/Al/Pe/Essicante/Al/Pe - A.I.C. n. 051515359 (in base 10) 1K43YZ (in base 32);

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 capsule in blister Opa/Al/Pe/Essicante/Al/Pe - A.I.C. n. 051515361 (in base 10) 1K43Z1 (in base 32);

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 90 capsule in blister Opa/Al/Pe/Essicante/Al/Pe - A.I.C. n. 051515373 (in base 10) 1K43ZF (in base 32);

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister Opa/Al/Pe/Essicante/Al/Pe - A.I.C. n. 051515385 (in base 10) 1K43ZT (in base 32);

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone Hdpe - A.I.C. n. 051515397 (in base 10) 1K4405 (in base 32);

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in flacone Hdpe - A.I.C. n. 051515409 (in base 10) 1K440K (in base 32);

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in flacone Hdpe - A.I.C. n. 051515411 (in base 10) 1K440M (in base 32);

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 capsule in flacone Hdpe - A.I.C. n. 051515423 (in base 10) 1K440Z (in base 32);

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 90 capsule in flacone Hdpe - A.I.C. n. 051515435 (in base 10) 1K441C (in base 32);

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in flacone Hdpe - A.I.C. n. 051515447 (in base 10) 1K441R (in base 32).

Principio attivo: esomeprazolo.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisavenue 87, 2132 JH Hoofddorp, Paesi Bassi;

S.C. Terapia S.A. Str. Fabricii nr.124, cod 400632, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Romania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.



*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda
l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità illimitata, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06360

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di arsenico triossido, «Arsenico Triossido Tillomed».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 425 del 20 novembre 2025

Codice pratica: MCA/2024/122;

Procedura europea n. DE/H/7925/001/DC;

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ARSE-NICO TRIOSSIDO TILLOMED, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Tillomed Italia Srl, con sede legale e domicilio fiscale in Viale Giulio Richard 1, Torre A, 20143 Milano (MI), Italia.

Confezioni:

«2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 6 ml

A.I.C. n. 052492016 (in base 10) 1L1XRJ (in base 32)

«2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 6 ml

A.I.C. n. 052492028 (in base 10) 1L1XRW (in base 32)

Principio attivo: arsenico triossido

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Tillomed Malta Ltd.

Malta Life Sciences Park, LS2.01.06 Industrial Estate, San Gwann, SGN 3000, Malta

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa

è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

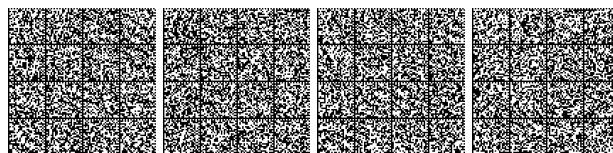
Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda
l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 27 agosto 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).



Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06361

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di allopurinolo, «Allurit».

Estratto determina AAM/PPA n. 709/2025 del 10 novembre 2025

Si autorizza la seguente variazione:

variazione Tipo II C.I.4 - aggiornamento paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafo corrispondente del foglio illustrativo per includere la reazione avversa «epatite (compresa necrosi epatica ed epatite granulomatosa)» in accordo all'AR dello PSUSA/00000095/202312 e in linea con i medicinali contenenti lo stesso principio attivo.

Adeguamento al QRD dell'RCP, del foglio illustrativo e delle etichette e modifiche editoriali.

Aggiornamento dei paragrafi 1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 5, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafi 4 e 5 del foglio illustrativo e etichette.

Relativamente al medicinale ALLURIT.

Confezioni: «150 mg compresse» 40 compresse - A.I.C. n. 022051015.

Codice pratica: VN2/2025/152.

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via F.lli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (PV) codice fiscale 01423300183.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A06362

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fluorometolone acetato, «Flarex».

Estratto determina AAM/PPA n. 710/2025 del 10 novembre 2025

Si autorizza il *grouping* composto dalle seguenti variazioni:

variazione di tipo II - B.II.e.1.a.3) modifica del confezionamento primario del prodotto finito - medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici: sostituzione del confezionamento primario da DROP-TAINER® a SYSTEM E;

variazione di tipo IB - B.II.b.1.z) sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - altra variazione: sostituzione del fornitore dei componenti del confezionamento primario sterilizzati, inclusa la modifica del metodo di sterilizzazione, da Sterigenics, Petit-Rechain e Esterilización S.L., Spain (ossido di etilene) a Sterigenics Fleurus, Belgium (irraggiamento gamma);

variazione di tipo IB - B.II.e.4.c) modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario) - medicinali sterili: modifica delle dimensioni del confezionamento e conseguente modifica delle dimensioni dell'etichettatura;

per il medicinale: FLAREX.

Confezione: A.I.C. n. 029202013 - «0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice pratica: VN2/2025/89.

Titolare A.I.C.: Immedica Pharma AB con sede legale e domicilio fiscale in SE-113 63 - Stoccolma - Svezia.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'allegato alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, entro sei mesi all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A06363

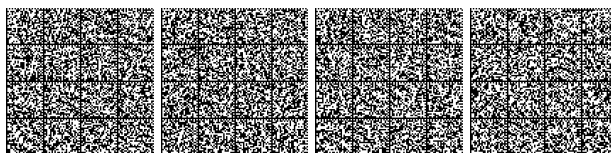
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo e pseudoefedrina cloridrato, «Fluimucil influenza e raffreddore».

Estratto determina AAM/PPA n. 713 /2025 del 10 novembre 2025

Si autorizza la seguente variazione:

variazione Tipo II C.I.4

modifica dei paragrafi 2, 4.4, 4.5 e 6.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo al fine di inserire alcune informazioni di sicurezza, per adeguamento alla linea guida eccipienti e al QRD *template*.



relativamente al medicinale FLUIMUCIL INFLUENZA E RAFFREDDORE

Confezioni:

«Fluimucil influenza e raffreddore» 500 mg/ 60 mg granulato per soluzione orale, 8 bustine: A.I.C. n. 040356014

«Fluimucil influenza e raffreddore» 500 mg/ 60 mg granulato per soluzione orale, 16 bustine: A.I.C. n. 040356026

Codice pratica: VN2/2025/153

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Bresso – Milano, Via Lillo del Duca n. 10, 20091 - codice fiscale 03804220154

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A06364

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sugammadex Cipla».

Con la determina n. aRM - 226/2025 - 4027 del 20 novembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Cipla Europe NV, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: SUGAMMADEX CIPLA

confezione: 050105016 - descrizione: «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 2 ml;

confezione: 050105028 - descrizione: «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A06374

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Melatonina, «Melatonina Adoh».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 394 del 3 novembre 2025

Codice pratica: MCA/2023/313.

Procedura europea: n. NL/H/5966/001/DC: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MELATONINA ADOH, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.:

ADOH B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Godfried Bomansstraat 31, 6543 JA, Nijmegen, Olanda, Paesi Bassi;

confezione:

«2 mg compresse a rilascio prolungato» - 30 compresse in blister strips in PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 052297013 (in base 10) 1KVZ9P (in base 32);

principio attivo: melatonina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Mipharm S.p.a. - via Bernardo Quaranta, 12 - 20141, Milano Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra indicata, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra indicata, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.



Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 2 luglio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decadenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06375

Comunicato relativo all'avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».

L'avviso citato in epigrafe, come pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 258 del 6 novembre 2025, deve essere rettificato come segue:

laddove è scritto:

«DET PRES 1493-2025 del 29 ottobre 2025 avente ad oggetto «Rinegoiazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» dei medicinali URUREC»,

leggesi:

«DET PRES 1493-2025 del 29 ottobre 2025 avente ad oggetto «Rinegoiazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» dei medicinali UROREC e KROVANEG».

25A06480

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, trentuno provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati:

1) DET PRES 1627-2025 del 19 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, com-

ma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ACIDO ZOLEDRONICO SEACROSS;

2) DET PRES 1628-2025 del 19 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale INTELENCE;

3) DET PRES 1629-2025 del 19 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale APREMI-LAST G.L.;

4) DET PRES 1630-2025 del 19 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale IZAMBY;

5) DET PRES 1631-2025 del 19 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ATORVA-STATINA MYLAN;

6) DET PRES 1632-2025 del 19 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale JUBBONTI;

7) DET PRES 1633-2025 del 19 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale CICLOFOSFAMIDE SEACROSS;

8) DET PRES 1634-2025 del 19 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale JUBEREQ;

9) DET PRES 1635-2025 del 19 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale CONGESCOR;

10) DET PRES 1636-2025 del 19 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale JUNOD;

11) DET PRES 1637-2025 del 19 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DALBA-VANCINA ACCORD;

12) DET PRES 1638-2025 del 19 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale METACOLINA LOFARMA;

13) DET PRES 1639-2025 del 19 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DEPAKIN;

14) DET PRES 1640-2025 del 19 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PAZOPANIB DR. REDDY'S;

15) DET PRES 1641-2025 del 19 novembre 2025 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale OLUMIANT;

16) DET PRES 1642-2025 del 19 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale EL-TROMBOPAG MEDAC;

17) DET PRES 1643-2025 del 19 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PARACE-TAMOLO E IBUPROFENE MYLAN;

18) DET PRES 1644-2025 del 19 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PLEGIK;

19) DET PRES 1646-2025 del 19 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale SODIO CLORURO S.A.L.F. 0,9%;

20) DET PRES 1647-2025 del 19 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale SODIO VALPROATO SEACROSS;



21) DET PRES 1648-2025 del 19 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale STOBLOCO;

22) DET PRES 1649-2025 del 19 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale TACHIPIRINA;

23) DET PRES 1650-2025 del 19 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale WYOST;

24) DET PRES 1651-2025 del 19 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ZOLOFT;

25) DET PRES 1652-2025 del 19 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale SODIO IODURO 131I POLATOM;

26) DET PRES 1653-2025 del 19 novembre 2025 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali, e rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale TENKASI;

27) DET PRES 1654-2025 del 19 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale TENKASI;

28) DET PRES 1663-2025 del 24 novembre 2025 avente ad oggetto «Rettifica della determina AIFA n. 529/2025 dell'11 aprile 2025» del medicinale XADAGO;

29) DET PRES 1667-2025 del 24 novembre 2025 avente ad oggetto «Aggiornamento scheda prescrizione cartacea dei JAKi (abrocitinib, baricitinib, upadacitinib) nel trattamento della dermatite atopica»;

30) DET PRES 1665-2025 del 24 novembre 2025 avente ad oggetto «Aggiornamento scheda cartacea per la prescrizione di oritavancina (Tenkasi) nel trattamento delle infezioni batteriche acute della cute e della struttura cutanea (ABSSSI)»;

31) DET PRES 1664-2025 del 24 novembre 2025 avente ad oggetto «Attività di rimborso alle regioni per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa tramite *pay-back* del medicinale per uso umano CLUVIAT».

L'efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

25A06481

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Cerimonia di presentazione di lettere credenziali

Il 20 novembre 2025 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Tord Tukun, ambasciatore del Regno di Norvegia, S.E. Mbarouk Nassor Mbarouk, ambasciatore della Repubblica Unita di Tanzania, S.E. Michael Angelino Stibbe, ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi, S.E. Elisabeth McCullough, ambasciatore d'Irlanda, S.E. Genaro Fausto Lozano Valencia, ambasciatore degli Stati Uniti Messicani, S.E. Carla Jazzar, ambasciatore della Repubblica Libanese, S.E. Michael Rendi, ambasciatore designato della Repubblica d'Austria, i quali gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

25A06377

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo del vaso Garzetta delle Fornaci nel Comune di Brescia

Con decreto n. 262 del 6 ottobre 2025 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 13 novembre 2025, n. 3157, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo del vaso Garzetta delle Fornaci nel Comune di Brescia, identificato al C.T. al foglio 164, particelle 235-236-237, di complessivi mq 879.

25A06378

Riconoscimento dell'associazione di protezione ambientale denominata «Opes APS», in Roma

Con decreto ministeriale n. 410 del 18 novembre 2025 è individuata l'associazione denominata «Opes APS», con sede legale in Roma (RM) - via Salvatore Quasimodo n. 129 - C.F. 96014760589, quale associazione di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

25A06383

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto 6 novembre 2025 - Modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA in amministrazione straordinaria.

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2025, ai sensi di quanto previsto all'art. 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono state stabilite le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA in amministrazione straordinaria, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese destinatarie, all'importo massimo del contributo concedibile, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, ai criteri e alle modalità di accesso.

Con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese saranno stabiliti le modalità e i termini, iniziale e finale, di presentazione delle istanze.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il decreto è pubblicato dalla data del 24 novembre 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

25A06478

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del liquidatore della «Vetrina del Territorio - Società cooperativa», in Taipana

Con deliberazione n. 1638 dd. 21 novembre 2025 la Giunta regionale ha nominato il dott. Ivan Jogna Prat, con studio in Udine - via Gorgi n. 6 - liquidatore della cooperativa «Vetrina del Territorio - Società cooperativa» in liquidazione, con sede in Taipana, C.F. 02364840302.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

25A06391



**Gestione commissariale
della «Società cooperativa Medusa», in Gorizia**

Con deliberazione n. 1637 del 21 novembre 2025 la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, gli amministratori della «Società cooperativa Medusa», con sede in Gorizia, codice fiscale 01265820314, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di quattro mesi, il dott. Andrea Pobega, con studio in Ronchi dei Legionari, via IV Novembre n. 4.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

25A06392**Liquidazione coatta amministrativa della «Saveco Scarl»,
in Villesse e nomina del commissario liquidatore**

Con deliberazione n. 1636 d.d. 21 novembre 2025 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Saveco Scarl» in liquidazione, con sede in Villesse, C.F. 01149140319, costituita addì 12 luglio 2013, per rogito notaio dott. Gianluca Forte di Treviso, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Luca Campestrini, con studio in Gorizia - via Roma n. 20.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

25A06393MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-279) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 1 2 0 1 *

€ 1,00

